

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 aprile 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 14.

Istituzione del Comune di Alto Sermenza mediante fusione dei comuni di Rimasco e di Rima San Giuseppe in provincia di Vercelli. (17R00440) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 16.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019. (17R00454) Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 17.

Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti. (17R00455) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 ottobre 2017, n. 37.

Regolamento sul riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere per l'accesso alle posizioni dirigenziali in ambito sanitario. (17R00487) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 ottobre 2017, n. 38.

Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano. (17R00488) Pag. 19


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre
2017, n. 0224/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33. (17R00522) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre
2017, n. 0227/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres. (17R00491) Pag. 30



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2017, n. 0228/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42. (17R00492). Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2017, n. 0229/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26. (17R00493). Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2017, n. 0233/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112. (17R00494) Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2017, n. 226/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del Distretto della Sedia. (17R00496). Pag. 38

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2017, n. 55.

Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013. (17R00543) Pag. 42

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2017, n. 56.

Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane. (17R00544) Pag. 43


LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 57.

Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016. (17R00498) Pag. 44

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica con ripubblicazione al decreto del Presidente della Provincia del 19 settembre 2017, n. 36, della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano, recante «Soppressione dell'Agenzia provinciale per la mobilità». (*Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 43/I-II del 24 ottobre 2017.*) (17R00453) Pag. 51



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 14.

Istituzione del Comune di Alto Sermenza mediante fusione dei comuni di Rimasco e di Rima San Giuseppe in provincia di Vercelli.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41S2 del 12 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Alto Sermenza

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Comune di Alto Sermenza mediante fusione dei comuni di Rimasco e di Rima San Giuseppe, in Provincia di Vercelli.

2. Il territorio del Comune di Alto Sermenza è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Rimasco e di Rima San Giuseppe, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

Decadenza organi e nomina commissario

1. Alla data di istituzione del Comune di Alto Sermenza, i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Alto Sermenza e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di Governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

Eventi successivi alla fusione

1. Alla data di istituzione del Comune di Alto Sermenza gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Alto Sermenza le funzioni

di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Rimasco.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Alto Sermenza subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Alto Sermenza.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Alto Sermenza, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

Sede del Comune

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Alto Sermenza è situata presso la sede dell'estinto Comune di Rimasco.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Alto Sermenza, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Alto Sermenza prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'originario Comune di Rimasco vigenti alla data del 31 dicembre 2017.



Art. 7.

Vigenza degli atti

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Alto Sermenza.

2. Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Alto Sermenza.

Art. 8.

Delega alla Provincia di Vercelli

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Alto Sermenza sono definiti dalla Provincia di Vercelli nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9.

Contributi regionali

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti locali).

Art. 10.

Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali

1. Il Comune di Alto Sermenza è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 11.

Disposizioni contabili

1. Il Comune di Alto Sermenza:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Alto Sermenza può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per il contributo una tantum al Comune di Alto Sermenza quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 75.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Alto Sermenza, a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 15.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e per gli anni successivi con le risorse iscritte nei successivi bilanci nell'ambito della medesima missione e programma.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 10 ottobre 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00440



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 16.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 17 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
02-101	+11.500.000,00
03-100	+9.529.800,77
03-500	+291.423,02
04-200	+36.271,00
06-300	-10.950.000,00

Anno 2018 - Fondo

pluriennale vincolato

Titolo - Tipologia	Importo
00-000	+917.150,34

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle spese


1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - competenza


Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	-3.557.681,92
01-01-2	+10.000,00
01-02-1	-42.318,08
01-02-2	-10.000,00
01-06-1	+200.000,00
01-06-2	-11.150.000,00
01-10-1	+6.627.465,50
04-01-1	-3.500,00
04-02-1	+312.023,02
04-02-2	+3.400,00
04-07-1	-150.000,00
05-02-1	+29.337,28
05-02-2	+68.744,88
06-02-1	+69.126,00




06-02-2	-37.708,16	14-01-2	+3.000.000,00
09-01-1	-88.754,00	14-02-1	+4.872.534,50
09-02-1	+165.597,80	14-03-1	+500.000,00
09-02-2	-76.843,80	14-03-2	-500.000,00
09-05-1	-180.000,00	15-02-1	+381.270,10
09-05-2	+288.000,00	15-02-2	-381.270,10
10-02-1	+4.814.967,72	15-03-1	-238.210,00
10-02-2	+3.162.760,05	16-01-1	+674.420,00
10-05-1	-150.000,00	16-01-2	-782.420,00
10-05-2	+835.727,47	18-01-1	-1.530.000,00
11-01-1	-375.804,30	19-01-1	-106.678,30
11-01-2	+375.804,30	19-01-2	+106.678,30
12-02-1	-72.500,00	20-01-1	+14.446.813,94
12-04-1	+112.500,00	20-03-1	-5.296.721,90
12-05-1	-40.000,00	50-01-1	-4.034.625,85
12-07-1	+238.210,00		
14-01-1	-3.000.000,00	Anno 2017 - Fondo pluriennale vincolato	



Missione - Programma - Titolo	Importo		
		05-02-2	+72.907,99
04-04-1	+12.000,00	06-02-1	+40.000,00
05-02-1	+844.568,40	06-02-2	-8.582,16
06-02-1	+15.790,00	09-01-1	-88.754,00
11-01-1	+44.791,94	09-02-1	+165.597,80
		09-02-2	-76.843,80
Anno 2017 - cassa		09-05-1	-179.655,26
Missione - Programma - Titolo	Importo	09-05-2	+287.655,26
01-01-1	-3.557.681,92	10-02-1	-6.038.487,52
01-02-1	-42.318,08	10-02-2	+2.717.760,05
01-06-1	+200.000,00	10-05-1	-150.000,00
01-06-2	-200.000,00	10-05-2	+3.470.727,47
04-01-1	-2.000,00	11-01-1	-375.804,30
04-02-1	+19.100,00	11-01-2	+375.804,30
04-02-2	+3.400,00	12-02-1	-80.000,00
04-07-1	-150.000,00	12-04-1	+120.000,00
05-02-1	+25.174,17	12-05-1	-40.000,00



12-07-1	+238.210,00	Anno 2018 - competenza	
14-01-1	-3.000.000,00	Missione - Programma - Titolo	Importo
14-01-2	+3.000.000,00	10-02-1	-2.267.986,39
14-03-1	+500.000,00	10-02-2	+2.267.986,39
14-03-2	-500.000,00	14-03-1	+300.000,00
15-02-1	+381.270,10	14-03-2	-300.000,00
15-02-2	-381.270,10	19-01-1	-24.290,00
15-03-1	-238.210,00	19-01-2	+24.290,00
16-01-1	+200.000,00	20-01-1	+5.917.150,34
16-01-2	-308.000,00	50-01-1	-2.000.000,00
18-01-1	-1.530.000,00	50-02-4	-3.000.000,00
19-01-1	-106.678,30	Anno 2019 - competenza	
19-01-2	+106.678,30	Missione - Programma - Titolo	Importo
20-01-1	+11.496.308,21	10-02-1	-83.866,25
50-01-1	-4.034.625,85	10-02-2	+83.866,25
99-01-7	-2.331.682,36	14-03-1	+300.000,00



14-03-2	-300.000,00
20-01-1	+5.000.000,00
50-01-1	-2.000.000,00
50-02-4	-3.000.000,00

2. Nella missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» sono istituiti i programmi di spesa 1 «Trasporto ferroviario» e 4 «Altre modalità di trasporto».

3. Nella missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» è istituito il programma di spesa 2 «Caccia e pesca».

Art. 3.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato A).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato B).

Art. 4.

Aggiornamento degli allegati

1. Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) l'allegato H è sostituito dall'allegato H di cui alla presente legge;

b) l'allegato I è sostituito dall'allegato I di cui alla presente legge;

c) l'allegato 5 della nota integrativa è sostituito dall'allegato 5 di cui alla presente legge.

Art. 5.

Autorizzazione

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 ottobre 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

17R00454

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 17.

Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 17 ottobre 2017 - Supplemento n. 3*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Le norme della presente legge costituiscono recepimento e attuazione:

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche;

c) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

d) della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

2. Per quanto non regolamentato nei titoli II, III e IV della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della parte prima e della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.



3. La presente legge regola altresì la procedura di approvazione cumulativa per progetti esentati dalle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ma soggetti a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell'amministrazione provinciale in materia ambientale.

Art. 2.

Comitato ambientale

1. Il comitato ambientale è un organo tecnico consultivo della giunta provinciale per la valutazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e dei progetti da sottoporre a VIA ed è organo decisorio per i ricorsi nei casi previsti dalla normativa provinciale. Restano salve le competenze comunque previste nella legislazione provinciale.

2. Il comitato ambientale è composto da:

a) il direttore/la direttrice dell'Agenzia provinciale per l'ambiente (Agenzia), che svolge le funzioni di presidente;

b) un esperto/un'esperta in materia di igiene e salute pubblica, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;

c) un esperto/un'esperta in materia di tutela del paesaggio e della natura, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;

d) un esperto/un'esperta in materia di tutela delle acque, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;

e) un esperto/un'esperta in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;

f) un esperto/un'esperta in materia di pianificazione territoriale, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;

g) due esperti nel campo della tutela della natura e dell'ambiente, designati dall'assessore o assessora provinciale alla tutela dell'ambiente tra un sestetto paritetico composto relativamente al genere e ai due maggiori gruppi linguistici, proposto dalle associazioni ambientaliste più rappresentative sul territorio provinciale.

3. Per ogni membro del comitato ambientale è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il comitato ambientale è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.

4. Le determinazioni del comitato ambientale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le determinazioni del comitato sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. La giunta provinciale nomina i membri del comitato ambientale.

6. Il comitato ambientale resta in carica per la durata della legislatura.

7. Per particolari progetti, previa adeguata motivazione, il comitato ambientale nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti altri membri con diritto di voto, scegliendoli tra il personale dell'amministrazione provinciale con competenze specifiche oppure fra esperti esterni con competenze specifiche in materia ambientale e di tutela del patrimonio culturale.

Art. 3.

Gruppo di lavoro in materia ambientale

1. Il gruppo di lavoro in materia ambientale (gruppo di lavoro) si esprime sulla completezza e sull'adeguatezza della documentazione per la VAS e la VIA, redige la relazione istruttoria di merito sui piani e programmi soggetti a VAS e sui progetti soggetti a VIA ed esegue i conseguenti collaudi tecnico-ambientali. Esso è composto da:

a) una persona rappresentante l'ufficio provinciale valutazione impatto ambientale, che lo coordina;

b) in relazione al singolo piano, programma o progetto, ulteriori esperti interni in rappresentanza delle strutture organizzative con competenze in materia ambientale.

2. Il/La presidente del comitato ambientale nomina il gruppo di lavoro specifico per ciascun piano, programma o progetto.

Art. 4.

Conferenza di servizi in materia ambientale

1. La conferenza di servizi in materia ambientale (conferenza di servizi) esprime pareri e rilascia autorizzazioni ambientali nelle seguenti materie:

a) tutela delle acque;

b) tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico;

c) gestione dei rifiuti e tutela del suolo;

d) tutela della natura e del paesaggio;

e) tutela degli ambienti acquatici;

f) gestione delle risorse idriche;


g) vincoli idrogeologici forestali.

2. La conferenza di servizi è presieduta dal/dalla presidente del comitato ambientale. Ad essa partecipano di volta in volta i rappresentanti degli uffici provinciali chiamati a esprimersi sui singoli progetti sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui al comma 1. Il dissenso di uno o più uffici deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi ed essere congruamente motivato. Le determinazioni della conferenza sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente assunte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Art. 5.

Norme comuni ai procedimenti di valutazione ambientale

1. L'autorità responsabile dell'istruttoria della valutazione ambientale stabilisce i formati delle richieste



di valutazione e della documentazione e le modalità di presentazione.

2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito dei procedimenti di seguito disciplinati, l'autorità competente per il rilascio della valutazione ambientale (autorità competente) può concludere accordi con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate, per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune in un'ottica di semplificazione e di maggiore efficacia dei procedimenti.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale, allo studio di impatto ambientale o al rapporto integrato ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Nel caso che la richiesta sia accolta, il proponente allega una specifica descrizione che possa essere pubblicata delle caratteristiche delle parti non rese pubbliche.

TITOLO II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Art. 6.

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente titolo tutti i piani e programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, per la valutazione e la gestione dell'aria ambiente, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di cui all'allegato A, o

b) per i quali è necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Per le modifiche minori di piani e di programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente, a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.

3. L'autorità competente valuta, mediante verifica di assoggettabilità, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

4. La provincia è competente per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale. I comuni sono competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale in base alle procedure previste dalla normativa urbanistica provinciale, nel rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 7.

Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi di competenza della provincia

1. Per i piani e programmi di competenza della provincia l'autorità procedente o il proponente redige un rapporto ambientale preliminare e lo trasmette all'agenzia; tale rapporto comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dipendenti dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

2. Il/La presidente del comitato ambientale costituisce il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3.

3. Il comitato ambientale, entro novanta giorni dalla trasmissione all'agenzia della documentazione di cui al comma 1, sentito il gruppo di lavoro, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2001/42/CE, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Art. 8.

Pubblicità della decisione sull'assoggettabilità a VAS di competenza della provincia

1. Il risultato della verifica di assoggettabilità, dei piani o programmi di competenza della provincia, comprese le motivazioni, è pubblicato sul sito web dell'agenzia.

Art. 9.

Fase preliminare della VAS per piani o programmi di competenza della provincia


1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale dei piani o programmi di competenza della provincia, l'autorità procedente o il proponente trasmette all'agenzia un rapporto preliminare contenente:

a) le indicazioni inerenti lo specifico piano o programma, necessarie per l'individuazione dei possibili, significativi effetti ambientali dipendenti dalla sua attuazione;

b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Il/La presidente del comitato ambientale costituisce il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3.

3. Sulla base del rapporto preliminare l'autorità procedente o il proponente entra in consultazione con il gruppo di lavoro, al fine di definire la portata e il livello di



dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

4. Le consultazioni si concludono entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare.

5. L'autorità procedente o il proponente redige il rapporto ambientale sulla base delle consultazioni.

Art. 10.

Rapporto ambientale

1. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative da adottare in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

2. Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste sulla base del livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell'*iter* decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto *iter*.

3. Le informazioni da inserire nel rapporto ambientale sono indicate nell'allegato I della direttiva 2001/42/CE.

Art. 11.

Consultazioni e valutazioni per piani o programmi di competenza della provincia

1. Per piani o programmi di competenza della provincia l'autorità procedente o il proponente invia all'agenzia la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in lingua italiana e tedesca.

2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 l'autorità procedente o il proponente e l'agenzia curano la pubblicazione sul proprio sito web di un avviso contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente e l'indicazione delle sedi dove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e dove possono essere presentate le osservazioni.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 le autorità presso le quali sono individuate le sedi di cui al comma 2 trasmettono all'agenzia le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai comuni durante il periodo di pubblicazione.

5. Il gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull'adeguatezza

della documentazione nonché sulle osservazioni presentate entro sessanta giorni dall'ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle osservazioni del pubblico.

6. Il comitato ambientale, entro novanta giorni dall'ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle osservazioni del pubblico, esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto della relazione istruttoria del gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate.

7. In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per piani e programmi specifici, vengono coordinate con quelle previste dal presente articolo, in modo da evitare duplicazioni e assicurare il rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 6.

Art. 12.

Adeguamento del piano o programma

1. L'Autorità competente per l'adozione o l'approvazione del piano o programma tiene conto del parere motivato nonché delle osservazioni e delle proposte presentate e provvede alle eventuali revisioni del piano o programma ritenute opportune.

Art. 13.

Informazioni circa la decisione

1. L'autorità competente per l'adozione o l'approvazione del piano o programma pubblica sul proprio sito web:

- a) il piano o il programma adottato o approvato;
- b) il parere motivato del comitato ambientale;

c) una dichiarazione di sintesi redatta dall'autorità procedente in lingua italiana e tedesca, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

d) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 14.


Art. 14.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive di cui al com-



ma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità procedente.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono da includere nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione e di esse si tiene conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

TITOLO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER PROGETTI (VIA)

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi sull'ambiente.

2. L'allegato A stabilisce i casi in cui un progetto è in ogni caso soggetto a VIA e i casi in cui un progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA.

3. Su proposta dell'agenzia, la giunta provinciale aggiorna, modifica o sostituisce l'allegato di cui al comma 2 per il necessario adeguamento a norme statali o comunitarie.

Art. 16.

Verifica di assoggettabilità a VIA

1. Il proponente trasmette all'agenzia lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato II A della direttiva 2011/92/UE.

2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato nel sito web dell'agenzia. L'agenzia comunica l'avvenuta pubblicazione della documentazione alle autorità con competenza ambientale nelle materie di cui all'art. 4 e ai comuni sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

3. L'agenzia, nei successivi sessanta giorni, si esprime in merito ai possibili, significativi impatti negativi del progetto sull'ambiente, sulla base dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE e tenuto conto delle osservazioni pervenute. L'agenzia può richiedere, per una sola volta, al proponente integrazioni documentali o chiarimenti da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso il termine per la pronuncia è sospeso fino al deposito della documentazione integrativa da parte del proponente. Qualora, entro il termine stabilito, il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine di presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

4. Se il progetto non ha significativi impatti negativi sull'ambiente, l'agenzia dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. Se il progetto ha possibili, significativi impatti negativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 18 a 22.

5. Per le installazioni soggette a verifica di assoggettabilità e ad autorizzazione integrata ambientale, la decisione sulla assoggettabilità a VIA è adottata dalla conferenza di servizi in seno alla procedura di cui all'art. 28.

6. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell'amministrazione provinciale nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, la decisione sull'assoggettabilità a VIA è adottata dalla conferenza di servizi in seno alla procedura di approvazione cumulativa di cui all'art. 42.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'agenzia.

8. Su richiesta del proponente, l'agenzia assoggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli da 18 a 22 i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'allegato A, senza il previo espletamento della verifica di assoggettabilità.

Art. 17.

Studio di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE. In ogni caso il proponente deve fornire:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue caratteristiche e dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, per quanto possibile, compensare significativi impatti negativi;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti che il progetto può avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

d) una descrizione sommaria delle soluzioni alternative prese in esame dal proponente, con indicazione dei principali criteri di scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

f) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a e), redatta in lingua italiana e tedesca.

2. Non è necessario riportare nello studio di impatto ambientale i dati e le informazioni già inclusi in piani e programmi rispetto ai quali sia già stata effettuata la VAS, sempre che gli stessi non abbiano subito variazioni.

3. Il proponente può presentare all'agenzia una bozza del progetto e dello studio di impatto ambientale, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nel progetto e nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. A tale scopo il/la presidente del comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro, che si pronuncia entro sessanta giorni.



Art. 18.

Procedura di VIA

1. Il proponente presenta all'agenzia domanda di VIA comprensiva dei seguenti allegati: il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica, l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, dei pareri e nulla osta nonché degli assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire da parte del proponente ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento.

2. L'agenzia pubblica entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'avviso del deposito del progetto, il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica nel proprio sito web e comunica alle autorità con competenza ambientale nelle materie di cui all'art. 4 e ai comuni sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione.

3. Il/La presidente del comitato ambientale costituisce il gruppo di lavoro di cui all'art. 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2 il gruppo di lavoro verifica la completezza della documentazione. Qualora l'istanza risulti incompleta, il gruppo di lavoro richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni pervenute sono pubblicate tempestivamente sul sito web dell'agenzia.

5. Il comune o i comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto, oppure il/la rappresentante legale di un'associazione ambientalista operante a livello provinciale, possono richiedere all'agenzia, entro venti giorni dalla pubblicazione, che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di una inchiesta pubblica. L'inchiesta pubblica deve concludersi entro successivi quaranta giorni a pena di archiviazione del procedimento. Il verbale di tale inchiesta pubblica è redatto dall'agenzia.

6. Il proponente può prendere visione delle osservazioni pervenute e replicare alle stesse entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Entro lo stesso termine il proponente può comunicare l'intenzione di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica. In tal caso la documentazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi. I termini del procedimento si intendono sospesi dalla data della comunicazione fino alla presentazione della documentazione.

7. L'agenzia, sentito il gruppo di lavoro, dispone una nuova pubblicazione ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito delle modifiche del progetto, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate al progetto.

Art. 19.

Valutazione

1. Il gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull'adeguatezza della documentazione nonché sulle osservazioni presentate o espresse nell'inchiesta pubblica.

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione, il comitato ambientale esamina il progetto e il relativo studio di impatto ambientale ed emette un parere motivato sul suo prevedibile impatto ambientale, tenendo conto delle valutazioni del gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate o espresse nell'inchiesta pubblica. Il proponente e il sindaco del comune interessato hanno diritto di essere ascoltati dal comitato ambientale prima che venga rilasciato il parere. Il parere può contenere anche indicazioni sugli interventi idonei a evitare, limitare o compensare gli impatti negativi e sulle misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto.

Art. 20.

Provvedimento di VIA

1. La giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione, tenendo conto del parere del comitato ambientale, delle osservazioni presentate o espresse nell'inchiesta pubblica.

2. L'eventuale approvazione ha una validità di cinque anni. Nel provvedimento di VIA può essere stabilita un'efficacia temporale maggiore. Su richiesta del proponente e previo parere del comitato ambientale, l'agenzia può concedere una proroga della durata massima di cinque anni.

3. Il provvedimento di VIA sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta sul progetto, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie di cui all'art. 4, comma 1.

4. Il rilascio della concessione edilizia o di altri titoli abilitativi alla costruzione, ove richiesti, è subordinato all'approvazione di cui al comma 2. La concessione edilizia o altro titolo abilitativo alla costruzione recepisce quale parte integrante tutte le prescrizioni dell'approvazione di cui al comma 2.



Art. 21.

Informazione sulla decisione

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato, integralmente nel sito web dell'agenzia. I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione.

Art. 22.

Monitoraggio

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

2. L'agenzia dà adeguata informazione sul proprio sito web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.

Art. 23.

Progetti esecutivi e varianti

1. Qualora la decisione sulla VIA prescriva la presentazione del progetto esecutivo, il comitato ambientale, entro il termine di sessanta giorni dalla relativa presentazione, verifica con parere motivato la conformità dello stesso al progetto approvato in sede VIA.

2. I progetti di variante con rilevanza ambientale relativi a progetti soggetti a VIA già approvati e in corso di realizzazione vanno presentati all'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, la quale li trasmette all'agenzia.

3. Il comitato ambientale verifica se le modifiche presentate con il progetto di variante possano avere significativi impatti negativi sull'ambiente e rilascia un parere entro sessanta giorni. Se le modifiche hanno significativi impatti negativi sull'ambiente, il progetto va sottoposto a nuova procedura di VIA.

4. La giunta provinciale decide entro novanta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo o di variante di cui ai commi 1 o 2.

Art. 24.

Progetti di competenza statale

1. Per i progetti di competenza statale soggetti a VIA, per la cui esecuzione sia richiesta la previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, o il parere della provincia ai sensi della normativa statale in materia di VIA, intesa e parere vengono espressi dalla giunta provinciale previo parere del comitato ambientale.

Art. 25.

Collaudo tecnico ambientale

1. Una volta terminata l'opera e almeno quindici giorni prima della messa in esercizio, il proponente deve presentare all'agenzia una richiesta di collaudo tecnico am-

bientale. Alla domanda va allegata una dichiarazione che attesta la conformità dell'opera alle caratteristiche indicate nel progetto.

2. Il gruppo di lavoro verifica la conformità dell'opera al progetto approvato e ne relaziona al comitato ambientale.

3. Il comitato ambientale, tenendo conto della relazione del gruppo di lavoro, accerta la conformità dell'opera al progetto approvato, approva gli eventuali scostamenti marginali ed esprime un parere vincolante in merito allo svincolo delle cauzioni richieste per il progetto dalle leggi di settore.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Art. 26.

Ambito di applicazione

1. Secondo le disposizioni del presente titolo sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/CE non ricadenti nella competenza dello Stato nonché le modifiche sostanziali delle stesse.

2. L'AIA è rilasciata senza oneri a carico del gestore, ad eccezione dell'imposta di bollo, in base alla procedura prevista negli articoli seguenti.

Art. 27.

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni o della modifica sostanziale delle installazioni esistenti, il gestore presenta domanda di AIA, corredata delle informazioni richieste dalla normativa statale in materia. La sintesi non tecnica delle informazioni contenute nella domanda deve essere redatta in lingua italiana e tedesca.


Art. 28.

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale va presentata all'agenzia.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l'agenzia comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata.

3. Qualora la domanda risulti incompleta, l'agenzia richiede apposite integrazioni, indicando un termine non superiore a novanta giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Se il proponente non deposita entro il termine indicato la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa.



4. Entro il termine di quindici giorni dall'avvio del procedimento, salvo quanto previsto al comma 3, l'agenzia pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, specificando che è possibile prendere visione degli atti presso l'agenzia stessa e trasmettere osservazioni entro il termine di cui al comma 6. Tali forme di pubblicità sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento in caso di pluralità di destinatari di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Per le installazioni soggette anche a VIA è prevista un'unica pubblicazione.

5. I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'agenzia per la consultazione da parte del pubblico.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare all'agenzia osservazioni in forma scritta sulla domanda.

7. Entro il termine di cui al comma 6, il sindaco/la sindaca del comune ove è ubicata l'installazione comunica all'agenzia eventuali prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

8. L'agenzia convoca la conferenza di servizi. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche, alla conferenza di servizi è invitato/a un/a rappresentante della rispettiva autorità competente, al fine di armonizzare le prescrizioni e concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione. La conferenza di servizi esprime il proprio parere sulla domanda di AIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, salvi i casi di sospensione dei termini di cui al comma 3.

9. L'agenzia rilascia entro trenta giorni l'AIA in conformità al parere della conferenza di servizi.

10. L'AIA rilasciata ai sensi del presente titolo sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
- b) autorizzazione allo scarico;
- c) autorizzazione per impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compresi l'autosmaltimento e il recupero dei propri rifiuti, nonché lo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct;
- d) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

Art. 29.

Migliori tecniche disponibili (BAT) e norme di qualità ambientale

1. I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di

utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

2. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, considerate tutte le sorgenti emmissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, la conferenza di servizi valuta l'opportunità di prescrivere misure più rigorose.

Art. 30.

Accesso all'informazione

1. L'AIA e qualsiasi suo successivo aggiornamento e rinnovo sono pubblicati sul sito web dell'agenzia.

2. Presso l'agenzia sono inoltre rese disponibili:


- a) le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
- b) i motivi su cui è basata la decisione;
- c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
- d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessate;
- e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
- f) se è concessa una deroga ai valori limite di emissione, i motivi specifici della deroga in relazione alle migliori tecniche disponibili e le condizioni imposte;
- g) le informazioni sulle misure adottate dal gestore al momento della cessazione definitiva delle attività;
- h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'agenzia;
- i) le relazioni redatte a seguito delle ispezioni.

Art. 31.

Collaudo tecnico ambientale

1. Il gestore, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'installazione, ne dà comunicazione all'agenzia e presenta domanda per il collaudo tecnico ambientale. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesti la conformità dell'installazione alle caratteristiche prescritte nell'autorizzazione.

2. Entro il termine massimo di centottanta giorni dalla messa in esercizio, l'agenzia procede al collaudo tecnico ambientale e controlla il rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione. In caso di mancato rispetto trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 44, comma 3.



Art. 32.

Procedura di approvazione congiunta di progetti soggetti a VIA relativi ad installazioni soggette ad AIA

1. Nel caso di progetti soggetti a VIA relativi a installazioni soggette ad AIA si applica la procedura di VIA di cui agli articoli da 17 a 22, integrandola con le disposizioni previste dal presente articolo.

2. La domanda congiunta di VIA e AIA deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 17 e 27.

3. L'avviso di pubblicazione di cui all'art. 18, comma 2, deve altresì contenere l'indicazione che il progetto è relativo a un'installazione soggetta ad AIA, nonché le informazioni di cui all'art. 28, comma 4.

4. L'agenzia rilascia l'AIA conformemente alla decisione sulla VIA, entro trenta giorni dalla decisione sulla VIA.

5. Per il collaudo tecnico ambientale di installazioni soggette ad AIA, che sono altresì assoggettate a VIA, si applica la procedura di collaudo di cui all'art. 31 prevista per le installazioni soggette ad AIA.

Art. 33.

Controllo delle emissioni delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale

1. L'AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione nonché l'obbligo di comunicare all'agenzia periodicamente, e almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni prescritte dall'autorizzazione.

2. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che, sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione, non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

Art. 34.

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Dalla data di messa in esercizio dell'installazione, il gestore trasmette all'agenzia e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. Il gestore provvede, altresì, a informare immediatamente l'agenzia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e adotta nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

Art. 35.

Piano provinciale d'ispezione ambientale

1. La giunta provinciale approva e aggiorna periodicamente un piano provinciale d'ispezione ambientale su proposta dell'agenzia, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali ricadenti nel territorio provinciale.

2. Sulla base del piano provinciale d'ispezione, l'agenzia redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni, da svolgersi con oneri a carico del gestore.

Art. 36.

Ispezioni delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale

1. In sede di ispezioni periodiche delle installazioni soggette ad AIA, l'agenzia accerta, secondo quanto previsto nell'autorizzazione e nel programma d'ispezione di cui all'art. 35, comma 2, quanto segue:

a) il rispetto delle condizioni poste dall'AIA;


b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato regolarmente l'agenzia e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, abbia dato tempestiva comunicazione alla stessa sui risultati scaturiti dal controllo delle emissioni del proprio impianto.

2. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, l'agenzia può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente titolo; i relativi oneri sono a carico della provincia.

3. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 1 e 2, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente titolo.

4. La relazione sull'esito dei controlli e delle ispezioni da parte dei funzionari a ciò autorizzati dalla normativa statale e provinciale è trasmessa entro due mesi dalla visita in loco all'agenzia e al gestore; nella relazione sono indicate le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e le proposte di misure da adottare.



Art. 37.

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'agenzia riesamina periodicamente l'AIA nei casi previsti dalla direttiva 2010/75/CE, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. In ogni caso l'agenzia riesamina l'autorizzazione quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Nel caso di un'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 il termine per il riesame è esteso a dodici anni. Nel caso di un'installazione registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, il termine per il riesame è esteso a 16 anni.

3. L'agenzia comunica al gestore l'avvio del procedimento di riesame e richiede la documentazione a tal fine necessaria. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui all'art. 28.

Art. 38.

Modifica delle installazioni o variazione del gestore

1. Il gestore comunica all'agenzia le progettate modifiche all'impianto. Ove lo ritenga necessario, l'agenzia aggiorna l'AIA o le relative condizioni in conformità con la determinazione della conferenza di servizi. Decorsi sessanta giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Se l'agenzia rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, per consentirgli di presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni.

3. Il gestore informa inoltre l'agenzia in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante o in materia urbanistica o di edilizia. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'agenzia, anche nelle forme della autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA.

Art. 39.

Incidenti o eventi imprevisti

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'agenzia e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'agenzia.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'agenzia può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta delle amministrazioni territorialmente competenti in materia ambientale, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.

Art. 40.

Disposizioni relative al registro europeo delle emissioni

1. In Provincia di Bolzano l'agenzia è l'autorità competente ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualità dei dati di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

TITOLO V

PROCEDURA CUMULATIVA

Art. 41.


Ambito di applicazione

1. Per i progetti esentati dalle procedure di VIA e di AIA, ma soggetti a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri, o altri atti di assenso comunque denominati, da parte dell'amministrazione provinciale nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, si applica la procedura di approvazione cumulativa.

Art. 42.

Procedura di approvazione cumulativa

1. La struttura competente trasmette all'agenzia i progetti di cui all'art. 41, corredandoli degli allegati previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle approvazioni, delle autorizzazioni o dei pareri di cui all'art. 41. Ove il progetto sia soggetto a permesso a costruire, esso va inoltrato dai comuni corredato del parere della commissione edilizia.



2. L'agenzia verifica entro quindici giorni la completezza formale della documentazione e accerta a quali approvazioni, autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, andrà sottoposto il progetto e lo invia agli uffici competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione gli uffici competenti esaminano il progetto. In caso di documentazione incompleta l'agenzia richiede le integrazioni documentali eventualmente necessarie, da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso il termine è sospeso fino al deposito della documentazione integrativa da parte del proponente. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

4. La conferenza di servizi si pronuncia ai sensi dell'art. 4 con un parere vincolante entro i successivi trenta giorni, e l'agenzia lo trasmette alla struttura richiedente.

5. Tale parere sostituisce a tutti gli effetti ogni altra approvazione, autorizzazione, parere o altri atti di assenso, comunque denominati, sul progetto previsti dalla vigente normativa nelle materie di cui all'art. 4, comma 1.

6. Il parere espresso dalla conferenza di servizi ha una validità di cinque anni. Su richiesta motivata del proponente, il/la presidente della conferenza di servizi può prorogare la validità di ulteriori due anni.

TITOLO VI RICORSI E VIGILANZA

Art. 43.

Ricorsi

1. Avverso le decisioni adottate dalla conferenza di servizi ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 42, comma 4, è ammesso ricorso alla giunta provinciale da parte di chi vi abbia interesse, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o pubblicazione delle stesse, per motivi di legittimità e di merito.

Art. 44.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla corretta esecuzione e sull'esercizio di tutte le opere e le installazioni approvate o autorizzate ai sensi della presente normativa spetta anche alle ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'art. 4, comma 1.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, in caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per le opere soggette alla VIA, l'agenzia procede, a seconda della gravità delle infrazioni, come segue:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) all'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato originario, previo parere del comitato ambientale. Decorso il termine stabilito senza che il contravventore vi abbia provveduto, l'agenzia provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Nel caso in cui, su parere del comitato ambientale, la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all'ambiente. L'entità del risarcimento è determinata dall'agenzia, sentite le ripartizioni competenti nelle materie di cui all'art. 4, comma 1.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, per installazioni soggette ad AIA, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, l'agenzia procede, secondo la gravità delle infrazioni, nei seguenti modi:


a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'agenzia ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di immediato pericolo o un danno per l'ambiente o per la salute umana, o in caso di reiterate violazioni;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, su parere della conferenza di servizi, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso di esercizio in assenza di autorizzazione.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, l'agenzia ne dà comunicazione al sindaco/alla sindaca ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.



TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45.

Disposizione transitoria

1. La scadenza delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'entrata in vigore della presente legge è prorogata fino al riesame di cui all'art. 37.

Art. 46.

Modifiche di norme

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA sono pubblicati anche i dati previsti dalla normativa in materia di valutazione ambientale per tale tipologia di progetti.»

2. Dopo il comma 9 dell'art. 8 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«10. La conferenza di servizi decide sull'assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità.»

3. Dopo l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA alla domanda di autorizzazione va altresì allegato lo studio preliminare ambientale previsto dalla normativa in materia di valutazione ambientale per il relativo inoltro all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA.»

4. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «La conferenza di servizi decide altresì sull'assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità.»

5. La lettera g) del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«g) il rapporto ambientale di cui all'art. 5 della direttiva 2001/42/CE; per le modifiche al piano è richiesto il rapporto ambientale se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); se invece gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, è richiesto il rapporto ambientale preliminare.»

Art. 47.

Abrogazione

1. La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 48.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2017.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 13 ottobre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

17R00455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 ottobre 2017, n. 37.

Regolamento sul riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere per l'accesso alle posizioni dirigenziali in ambito sanitario.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 17 ottobre 2017)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 agosto 2017, n. 907;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione e il funzionamento della Commissione tecnico scientifica provinciale per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, di seguito denominata Commissione, e determina i criteri per la valutazione di tali esperienze in attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale 7 marzo 2001, n. 7, e in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 2.


Composizione, nomina e durata della Commissione

1. La Commissione è composta da:

a) la Direttrice o il Direttore dell'Ufficio Ordinario sanitario, che funge da Presidente;

b) un'esperta o un esperto di un'università che offre corsi di formazione manageriale secondo la normativa statale;

c) un'esperta o un esperto in didattica in ambito manageriale.



2. Le funzioni di segreteria sono svolte da una o un dipendente della Ripartizione provinciale Sanità di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3. Per ogni componente è nominato un membro supplente.

4. La composizione della Commissione deve in ogni caso adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e alle disposizioni provinciali vigenti in materia di parificazione fra donne e uomini.

5. I componenti della Commissione e i membri supplenti sono nominati dall'Assessora o dall'Assessore competente in materia di sanità.

6. La Commissione dura in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta per ulteriori tre anni.

7. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della Commissione, la procedura di ricostituzione della stessa è avviata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 3.

Compiti e compenso

1. La Commissione valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione manageriale acquisiti all'estero secondo i criteri di cui all'art. 4.

2. Ai componenti della Commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.

Art. 4.

Criteri per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere

1. Nella valutazione delle esperienze formative manageriali estere la Commissione tiene conto dei seguenti criteri minimi:

a) le esperienze formative manageriali acquisite all'estero devono contemplare almeno i seguenti contenuti: gestione delle risorse umane, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, gestione d'impresa, indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni;

b) le esperienze formative manageriali acquisite all'estero devono essere documentate nei contenuti, nella durata e nelle modalità di valutazione e sottoscritte dalla o dal responsabile della formazione;

c) il corso di formazione in ambito manageriale conseguito all'estero deve avere una durata complessiva di almeno 100 ore;

d) la data dell'attestato del corso di formazione manageriale acquisito all'estero non deve essere anteriore ai 7 anni precedenti la richiesta di riconoscimento;

e) le esperienze formative in ambito manageriale acquisite all'estero devono essersi concluse con un colloquio finale, una presentazione o un esame finale;

f) la validità dell'attestato di formazione manageriale riconosciuto decorre dalla data del rilascio dell'attestato di formazione estero.

Art. 5.

Modalità di riconoscimento

1. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione attestante i contenuti e le ore di formazione da parte dell'Ufficio Ordinamento sanitario, la Commissione valuta la corrispondenza dell'attestato ai criteri minimi di cui all'art. 4. L'attestato di riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere è rilasciato dall'Assessora o dall'Assessore competente in materia di sanità.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 ottobre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

17R00487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 ottobre 2017, n. 38.

Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 17 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Vista la deliberazione della giunta provinciale del 10 ottobre 2017, n. 1086;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, per la formazione del budget economico e degli investimenti, di seguito denominato «budget», del bilancio di esercizio e dei relativi adempimenti contabili, per la redazione degli inventari nonché per il riscontro della gestione finanziaria, e stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dei nuclei di controllo. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 12,



commi 6-ter e 7, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e dell'art. 1-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche.

TITOLO I
GESTIONE CONTABILE

Capo I
PRINCIPI, PIANO E BUDGET

Art. 2.

Esercizio contabile

1. L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

Principi generali

1. La programmazione economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un budget economico triennale di previsioni di costi e ricavi e di un budget degli investimenti.

2. Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in armonia con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, di seguito denominato «piano».

3. Le istituzioni scolastiche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 «Principi generali o postulati», nell'art. 17, nonché nell'allegato n. 4/1, punto 4.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e ai principi del codice civile.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Le istituzioni scolastiche predispongono il budget sulla base delle risorse proprie, dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria e delle ulteriori assegnazioni; l'ammontare è determinato secondo i criteri approvati dalla giunta provinciale e comunicato alle istituzioni scolastiche dalle intendenze scolastiche ovvero dalle aree o ripartizioni competenti. Sono fatte salve le possibili integrazioni conseguenti all'approvazione della legge provinciale di stabilità.

2. Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, sempreché tali risorse non siano vincolate a specifiche destinazioni.

3. Le risorse finanziarie delle istituzioni scolastiche sono costituite dai finanziamenti di cui all'art. 12, comma 1, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

4. Le risorse finanziarie di cui all'art. 12, comma 1, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, sono impiegate per il funzionamento didattico e amministrativo generale, per la realizzazione del piano e dei singoli pro-

getti e provvedimenti nell'ambito dell'assistenza scolastica e per gli investimenti volti in particolare all'acquisto e al rinnovo dell'arredamento e delle attrezzature.

5. Per le assegnazioni con vincolo sia di parte corrente che di parte capitale vale il principio della competenza e pertanto gli importi non utilizzati vanno riscontati in base al medesimo principio.

Art. 5.

Budget economico e budget degli investimenti

1. Il budget, che è parte del piano, è predisposto dal dirigente scolastico/dalla dirigente scolastica, di seguito denominato/denominata «dirigente», di concerto con il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa.

2. Per le istituzioni scolastiche a carattere statale detto documento è accompagnato da una relazione illustrativa ed è trasmesso, unitamente al parere di regolarità contabile del nucleo di controllo, al consiglio d'istituto, di seguito denominato «Consiglio». Il consiglio approva il budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Per le istituzioni scolastiche provinciali il budget, accompagnato da una relazione illustrativa, è trasmesso, unitamente al parere di regolarità contabile del nucleo di controllo, all'area o ripartizione competente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il direttore/La direttrice dell'area o ripartizione competente approva il budget entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Il budget, unitamente alla documentazione accompagnatoria, deve essere inoltrato al nucleo di controllo, per la predisposizione del parere, almeno venti giorni prima della convocazione della seduta del consiglio indetta per la sua approvazione o prima della sua trasmissione all'area o ripartizione competente.


5. L'approvazione del budget fissa il limite massimo dei ricavi e dei costi.

6. Il budget economico, predisposto in base al piano, assume la forma di un conto economico fino al sesto livello, secondo lo schema dell'allegato n. 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e viene approvato al terzo livello.

7. Il budget degli investimenti deve prevedere le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni. Il prospetto va compilato indicando le varie tipologie di acquisti di beni (impieghi) e le relative risorse di copertura (fonti). Il budget degli investimenti è da predisporre fino al settimo livello, secondo lo schema dell'allegato n. 6/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, ed è approvato al quarto livello.

8. Se alla chiusura dell'esercizio l'investimento non è stato realizzato, si ha la facoltà di inserire nei risconti passivi del bilancio l'ammontare non utilizzato.

9. Nella relazione illustrativa di cui al comma 2 sono illustrati i criteri adottati nell'elaborazione del budget economico triennale e del budget degli investimenti, nonché le relative modalità di finanziamento e la destinazione delle risorse in conformità con gli obiettivi del piano.



10. Il budget è pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica.

11. Il budget delle istituzioni scolastiche a carattere statale, corredato di tutti gli allegati e della delibera di approvazione del consiglio, deve essere accessibile all'intendenza scolastica competente attraverso l'applicativo contabile.

Art. 6.

Utile o perdita di esercizio

1. L'utile o la perdita dell'esercizio si espone in bilancio come ultima voce del conto economico e nel patrimonio netto dello schema di stato patrimoniale. In sede di successiva destinazione l'utile può essere:

- a) accantonato in una o più delle riserve del patrimonio netto;
- b) utilizzato a copertura di perdite pregresse;
- c) rinviato a futuri esercizi.

2. La destinazione dell'utile per le istituzioni scolastiche a carattere statale è stabilita dal consiglio. La destinazione dell'utile per le istituzioni scolastiche provinciali è stabilita dall'area o ripartizione competente, su proposta del/della dirigente.

3. La copertura dell'eventuale perdita deve avvenire mediante l'utilizzo di riserve e di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.

Art. 7.

Verifiche del piano e del budget

1. Il/La dirigente verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano e dei singoli progetti ed il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa controlla le disponibilità finanziarie, al fine di apportare le eventuali necessarie modifiche al budget.

Art. 8.

Variazioni di budget

1. Le variazioni di budget conseguenti a nuovi, maggiori o minori ricavi devono essere approvate:

- a) per le istituzioni scolastiche a carattere statale, dal consiglio, su proposta del/della dirigente. In caso di fondi a destinazione vincolata, con decreto del/della dirigente portato a conoscenza del consiglio nella successiva seduta;
- b) per le istituzioni scolastiche provinciali, dal direttore/dalla direttrice dell'area o ripartizione competente, su proposta del/della dirigente. In caso di fondi a destinazione vincolata, con decreto del/della dirigente portato a conoscenza dell'area o ripartizione competente.

2. Per le istituzioni scolastiche a carattere statale, tutte le variazioni del piano approvate dal consiglio che comportano variazioni al budget sono approvate dal consiglio stesso.

Art. 9.

Esercizio provvisorio

1. Qualora il budget non sia stato deliberato dal consiglio o dall'area o ripartizione competente prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il/la dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti:

- a) delle spese necessarie per la prosecuzione dei progetti già avviati;
- b) di un dodicesimo, per ciascun mese, dei costi previsti nel budget approvato nell'esercizio precedente e riferito all'anno in corso, per il funzionamento didattico amministrativo e generale;
- c) della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di suddivisione o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Qualora il budget non sia stato deliberato entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario di riferimento, il/la dirigente ne dà comunicazione entro i successivi dieci giorni all'intendente scolastico/scolastica competente ovvero al direttore/alla direttrice d'area o di ripartizione competente, che nomina un commissario/una commissaria *ad acta* per provvedere al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina e non oltre il 30 aprile dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 10.

Piano dei conti

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili, ogni istituzione scolastica adotta le voci del piano dei conti di cui agli allegati n. 6/2 e n. 6/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Le aree e ripartizioni possono dettagliare il piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci rispetto all'ultimo livello previsto dagli allegati n. 6/2 e n. 6/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 11.

Rilevazione dei fatti di gestione

1. Al responsabile amministrativo/Alla responsabile amministrativa spetta la rilevazione contabile dei fatti di gestione.

2. Gli ordini di pagamento e di incasso da impartire all'istituto bancario che gestisce il servizio di cassa devono essere autorizzati elettronicamente dal/dalla dirigente. Essi devono essere trasmessi in base al protocollo sulle regole tecniche per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di cassa degli enti del comparto pubblico, predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Le comunicazioni telematiche all'istituto bancario di eventuali accreditamenti non di competenza dell'istituzione scolastica spettano al/alla dirigente.



Art. 12.

Riscossione in contanti

1. Gli agenti della riscossione sono nominati dal/dalla dirigente e riscuotono, ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, tutte le entrate nei limiti delle proprie competenze. Per esigenze di servizio gli agenti della riscossione possono anche essere contestualmente autorizzati a operare attraverso un conto corrente bancario, utilizzando anche gli strumenti di riscossione previsti dallo stesso.

2. Per gli adempimenti di gestione e rendicontazione si rinvia agli articoli 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 13.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La rinuncia alla riscossione di entrate è disposta dal/dalla dirigente, nel rispetto delle condizioni e del limite massimo di cui all'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 14.

Pagamenti a scadenza fissa

1. Il/La dirigente autorizza l'istituto bancario al pagamento a scadenza fissa delle spese relative alle utenze e ad altre spese obbligatorie per il funzionamento dell'istituzione scolastica.

2. Il responsabile amministrativo/La responsabile amministrativa trasmette all'istituto bancario gli elementi identificativi e la documentazione relativa alle utenze ed alle altre spese di cui al comma 1.

3. Periodicamente l'istituto bancario invia all'istituzione scolastica l'elenco dei pagamenti effettuati. Il responsabile amministrativo/La responsabile amministrativa verifica la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa ed emette i relativi ordinativi di pagamento a copertura.

Art. 15.

Pagamento con carta di credito

1. L'utilizzazione della carta di credito, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita qualora non sia possibile ricorrere alle procedure ordinarie per l'esecuzione delle spese relative a viaggi di istruzione, a seminari e a convegni all'estero.

2. Il responsabile amministrativo/La responsabile amministrativa provvede al riscontro contabile dei pagamenti effettuati con carta di credito.

3. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'art. 18.

Art. 16.

Servizi economici

1. Le istituzioni scolastiche possono istituire un servizio di cassa per le spese economiche, gestito dal responsabile amministrativo/dalla responsabile amministrativa. Il/La dirigente autorizza il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa alla gestione delle spese economiche ai sensi dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche.

2. Tra le spese economiche rientrano i pagamenti di non rilevante entità, ovvero entro il limite di euro 1.000,00, al netto dell'IVA, necessari ad assicurare con immediatezza e urgenza il funzionamento didattico ed amministrativo, e documentabili anche solo mediante scontrini o ricevute fiscali.

3. Ogni volta che la somma autorizzata sia prossima a esaurirsi, il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa presenta al/alla dirigente un rendiconto e le note documentate delle spese sostenute. Il rendiconto è approvato dal/dalla dirigente, che può disporre un'ulteriore autorizzazione per l'importo prefissato.

4. Per l'effettuazione delle spese economiche il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa può dotarsi di tessera bancomat.

Art. 17.

Ulteriori spese connesse all'autonomia e alle finalità dell'istituzione scolastica

1. Per la realizzazione dell'autonomia e delle finalità di cui agli articoli 2, 4 e 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e all'art. 1, comma 1, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, l'istituzione scolastica può effettuare spese per il cerimoniale, di rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi nonché spese connesse alla conclusione di corsi formativi.

2. Costituiscono attività di rappresentanza le spese di cui all'art. 3, comma 1, della legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4, e successive modifiche.

3. Le spese di cui al comma 1 sono effettuate tramite utilizzo di appositi conti economici per beni e servizi di importo non superiore al quattro per cento dell'assegnazione ordinaria.

4. Tali spese sono pagate dall'istituzione scolastica, oppure anticipate dal/dalla dirigente e devono essere comprovate da fatture, ricevute fiscali, scontrini o attestazioni del beneficiario.


Capo II

SERVIZI DI CASSA

Art. 18.

Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato a un unico istituto di credito o ad altro soggetto abilitato per legge, mediante convenzione stipulata dal/dalla dirigente alle migliori condizioni del mercato. Il servizio di cassa è gestito con procedimento telematico.



2. L'affidamento del servizio di cassa è effettuato mediante procedura ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Capo III

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 19.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, redatto dal responsabile amministrativo/dalla responsabile amministrativa con riferimento all'anno solare, è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa.

2. Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi dell'esercizio e risultato di esercizio dell'istituzione scolastica nel periodo amministrativo considerato ed è redatto ai sensi dell'art. 2425 del codice civile.

3. Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell'istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di riferimento e mira a rappresentarne la situazione patrimoniale e finanziaria ed è redatto ai sensi dell'art. 2424 del codice civile.

4. La nota integrativa fornisce le informazioni atte a far comprendere e valutare, in modo chiaro, veritiero e corretto, i dati di bilancio in ordine alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica.

5. Per le istituzioni scolastiche a carattere statale, almeno trenta giorni prima della convocazione della seduta del consiglio per l'approvazione del bilancio di esercizio, il/la dirigente sottopone quest'ultimo all'esame del nucleo di controllo, unitamente ad una relazione, redatta dal/dalla dirigente di concerto con il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa; tale relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione a quanto contenuto nel piano. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del nucleo di controllo, è approvato dal consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed entro il 15 maggio è trasmesso, unitamente a tutti gli allegati e alla relazione del nucleo di controllo, all'intendente scolastico/scolastica competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. Per le istituzioni scolastiche provinciali, almeno trenta giorni prima della trasmissione del bilancio di esercizio all'area o ripartizione competente, il/la dirigente sottopone quest'ultimo all'esame del nucleo di controllo, unitamente ad una relazione, redatta dal/dalla dirigente di concerto con il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa; tale relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione a quanto contenuto nel piano. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del nucleo di controllo, è trasmesso all'area o ripartizione competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è approvato dal direttore/dalla direttrice d'area o di ripartizione competente entro il 15 maggio.

7. Qualora il parere del nucleo di controllo fosse sfavorevole, il bilancio di esercizio con tutti i suoi allegati vie-

ne prontamente inviato all'intendente scolastico/scolastica competente ovvero al direttore/alla direttrice d'area o di ripartizione competente. Il consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale, l'area o ripartizione competente per le istituzioni scolastiche provinciali possono approvare il bilancio di esercizio anche nel caso in cui il parere del nucleo di controllo fosse sfavorevole.

8. Nel caso in cui il consiglio, per le istituzioni scolastiche a carattere statale, non deliberi l'approvazione del bilancio di esercizio entro il termine del 30 aprile, il/la dirigente ne dà comunicazione al nucleo di controllo e all'intendente scolastico/scolastica competente, che può nominare un commissario/una commissaria *ad acta* per il relativo adempimento.

9. Il bilancio di esercizio deve essere pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica, come previsto dalle disposizioni sulla trasparenza.

10. Il bilancio di esercizio delle istituzioni scolastiche a carattere statale, corredato di tutti gli allegati, deve essere accessibile all'intendenza scolastica competente attraverso l'applicativo contabile.

Capo IV

AZIENDE ED ATTIVITÀ SPECIALI

Art. 20.

Aziende agrarie o aziende speciali

1. L'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica rientra nella gestione dell'istituzione stessa.

2. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'art. 2135 e seguenti del codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 21.

Attività e servizi per conto terzi

1. I laboratori e le officine delle istituzioni scolastiche, sulla base di motivazioni didattiche, di studio e di ricerca, possono essere utilizzati ed organizzati per lo svolgimento di attività e servizi per conto di terzi. I predetti servizi e attività sono specificatamente indicati come specifica attività nel piano.

2. Le prestazioni d'opera fuori del normale orario di servizio sono retribuite. Nel piano sono indicate le modalità di scelta degli operatori e delle operatrici. Per le istituzioni scolastiche a carattere statale il consiglio e per le istituzioni scolastiche provinciali l'area o ripartizione competente stabiliscono i compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno temporale richiesto. Per le prestazioni d'opera intellettuale si possono prevedere compensi differenziati a seconda che si tratti di attività operative o di studio e ricerca.



Capo V

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 22.

Beni

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.

2. I beni immobili e i beni mobili infruttiferi sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal/dalla dirigente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

3. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine nonché dei plessi e delle sedi distaccate è disciplinata dal regolamento interno dell'istituzione scolastica.

4. La proprietà dei beni mobili acquistati dalla provincia per le istituzioni scolastiche viene trasferita a titolo gratuito, salvo i beni storici e culturali, alle istituzioni scolastiche e i beni vengono inventariati dalle stesse. La provincia si riserva il diritto di disporre nuovamente dei beni che non siano più usati dalle scuole.

5. Per i beni appartenenti al patrimonio degli enti locali e concessi in uso alle istituzioni scolastiche si osservano le disposizioni impartite dagli stessi enti.

6. La provincia mette a disposizione delle istituzioni scolastiche di propria competenza i beni immobili necessari allo svolgimento dei loro fini istituzionali. In ogni caso i beni immobili restano di proprietà della provincia.

7. La provincia può mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche i beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, oppure trasferirli in loro proprietà.

8. Le istituzioni scolastiche di competenza provinciale, utilizzano e gestiscono i beni mobili e immobili per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. La provincia provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, stipula i contratti di fornitura e di servizio e finanzia le spese di gestione degli immobili di sua competenza.

Art. 23.

Inventari

1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la consistenza e la qualità dei beni;

b) i dati tavolari;

c) il titolo di provenienza;

d) i dati relativi al valore e alla destinazione dei beni.

2. I beni mobili si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta.

3. Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili il cui costo di acquisto o di fabbricazione è superiore al limite del valore di inventariazione stabilito periodicamente dalla provincia. Gli oggetti di interesse artistico o

storico sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.

4. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

5. L'inventario dei beni mobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'ubicazione;

b) la descrizione e la quantità;

c) il prezzo d'acquisto o il valore di stima.

6. Sono descritti in distinti inventari:

a) i beni mobili;

b) i beni di valore storico-artistico;

c) i valori mobiliari;

d) i beni immobili.

7. Indipendentemente dal loro valore, non sono iscritti in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei beni che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente.

8. I beni non soggetti ad inventariazione non sono oggetto di registrazione.

9. I beni mobili in uso gratuito devono essere registrati in un'apposita categoria.

10. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.

11. Il valore dei beni acquistati con ricavi da mezzi propri presenti nell'inventario viene ridotto annualmente, tramite la procedura di ammortamento, di una percentuale stabilita dalla giunta provinciale secondo tipologie e categorie di beni. Da detta riduzione sono escluse le opere d'arte, che vengono rivalutate almeno ogni dieci anni.

12. Qualora il valore di un bene risulti azzerato, perlopiù per effetto del suo completo ammortamento, il medesimo bene deve rimanere iscritto in inventario, non costituendo tale azzeramento di per sé motivo di scarico inventariale.

13. Quando il/la dirigente cessa dal suo ufficio, il passaggio delle consegne avviene mediante verbale, dopo la chiusura e l'accertamento dell'esattezza dei registri prescritti, in contraddittorio con il consegnatario subentrante.

Art. 24.

Eliminazione di beni mobili dall'inventario

1. I beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore e i beni mobili fuori uso sono eliminati dall'inventario dal/dalla dirigente.

Capo VI

SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA

Art. 25.

Libri, registri e scritture contabili

1. I libri, i registri e le scritture contabili adottati dalle istituzioni scolastiche sono quelli previsti dalla normativa civilistica.



Art. 26.

Contabilità informatizzata

1. Le intendenze scolastiche mettono a disposizione un pacchetto applicativo per la tenuta, con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche a carattere statale.

TITOLO II

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 27.

Capacità negoziale

1. Le istituzioni scolastiche hanno piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti nonché dalle presenti disposizioni.

2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere, delle operazioni finanziarie speculative nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.

3. I contratti, ad esclusione di quelli relativi alle spese economati, sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge in materia di appalti.

Art. 28.

Poteri del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche a carattere statale e del/della dirigente nelle istituzioni scolastiche provinciali

1. In aggiunta alle competenze di cui all'art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, concernente gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche a carattere statale, spettano al consiglio le deliberazioni e al/alla dirigente gli atti relativi:

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni e alla relativa destinazione;

b) alla costituzione di fondazioni;

c) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni per causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

d) all'adesione a reti di istituzioni scolastiche e consorzi;

e) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

f) alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università o altri soggetti pubblici o privati.

2. Nelle istituzioni scolastiche a carattere statale il consiglio delibera i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del/della dirigente, delle seguenti attività negoziali:

a) contratti di fornitura e di servizi;

b) contratti di sponsorizzazione a favore dell'istituzione scolastica;

c) contratti di locazione di immobili appartenenti all'istituzione scolastica;

d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica da parte di terzi;

e) convenzioni relative a prestazioni del personale dell'istituzione scolastica e degli alunni e alunne per conto terzi;

f) alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

g) contratti di prestazione d'opera con esperti ed esperte per particolari attività ed insegnamenti;

h) partecipazione a progetti internazionali previsti dal piano.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato all'approvazione del consiglio. In tali casi, il/la dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato/autorizzata dal consiglio. In tutti gli altri casi, il/la dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione.

Art. 29.

Procedura ordinaria di contrattazione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 27, per l'attività contrattuale l'istituzione scolastica adotta le disposizioni in vigore per la Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le funzioni di autorità di gara sono esercitate dal/dalla dirigente, dal responsabile amministrativo/dalla responsabile amministrativa e da una persona nominata dal/dalla dirigente.

3. Gli acquisti possono essere delegati dal/dalla dirigente al responsabile amministrativo/alla responsabile amministrativa o a personale docente delle sedi staccate, previa fissazione dei limiti di spesa.

4. Qualsiasi procedura di contrattazione è subordinata alla preventiva verifica della relativa copertura finanziaria a cura del responsabile amministrativo/della responsabile amministrativa.

Art. 30.

Opere dell'ingegno

1. Spetta all'istituzione scolastica il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.



2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti del titolo I, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche.

3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali; per lo sfruttamento è riconosciuto il compenso di cui al comma 5.

4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e il/la dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali non abbiano provveduto a deliberare nel termine di novanta giorni dall'invito scritto da parte degli autori dell'opera.

5. È riconosciuta ai coautori e alle istituzioni scolastiche una partecipazione ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera pari al 50 per cento per la scuola e al 50 per cento per l'insieme dei coautori. In casi particolari, debitamente motivati, il consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e il/la dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali possono decidere quote di partecipazione con percentuali diverse.

6. Quanto previsto dal presente articolo non si applica nel caso di proventi derivanti da concorsi a cui partecipano la scuola, gruppi di alunni e alunne o singoli alunni/singole alunne. Le decisioni in merito vengono assunte dal consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali.

Capo II

SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

Art. 31.

Concessione di mezzi didattici in uso gratuito

1. Il/La dirigente, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o degli alunni e alunne maggiorenni, può autorizzare l'utilizzazione anche gratuita di mezzi didattici.

Art. 32.

Alienazione, permuta e cessione a titolo gratuito di beni mobili fuori uso

1. Il/La dirigente può permutare beni mobili divenuti inservibili con altri beni o alienarli tramite trattativa privata.

2. L'istituzione scolastica può cedere a titolo gratuito beni mobili fuori uso. Questi beni possono essere richiesti da istituti di beneficenza, altre scuole, enti pubblici, coo-

perative, associazioni o altre persone giuridiche senza fini di lucro, aventi sede in provincia di Bolzano e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia.

TITOLO III

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 33.

Nucleo per il controllo amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

1. Il controllo amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è effettuato da un nucleo di controllo.

2. Per le istituzioni scolastiche a carattere statale ciascun nucleo di controllo è formato da due esperti/esperte nominati/nominate dall'intendente scolastico/scolastica competente e appartenenti alle intendenze scolastiche o alla ripartizione finanze o al personale dell'amministrazione provinciale iscritto all'albo dei revisori dei conti. Essi/Esse rimangono in carica per un periodo di tre anni.

3. Per le istituzioni scolastiche provinciali ciascun nucleo di controllo è formato da due esperti/esperte nominati/nominate dal direttore/dalla direttrice d'area o di ripartizione competente, di cui uno/una appartenente all'area o ripartizione competente e uno/una alla ripartizione finanze. Essi/Esse durano in carica per un periodo di tre anni.

4. La nomina dei/delle componenti del nucleo di controllo avviene sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita nell'ambito dell'organizzazione scolastica, la professionalità contabile e amministrativa o la competenza nel settore dei controlli contabili.

5. Ai nuclei di controllo è affidato il riscontro di una o più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado.

Art. 34.


Competenze dei nuclei di controllo per il controllo amministrativo-contabile

1. I nuclei di controllo esaminano il budget delle istituzioni scolastiche e formulano il parere di regolarità contabile sullo stesso.

2. I nuclei di controllo procedono con visite periodiche alla verifica della regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel piano.

3. I nuclei di controllo esaminano il bilancio di esercizio e formulano il parere di regolarità contabile sullo stesso.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun/ciascuna componente del nucleo di controllo può prendere visione di tutti gli atti e documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche e, nelle istituzioni scolastiche a carattere statale, è altresì autorizzato/autorizzata a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.



5. L'attività dei nuclei di controllo deve essere verbalizzata. I verbali e i pareri standardizzati sono conservati dall'istituzione scolastica.

6. I nuclei di controllo devono inviare all'Intendenza scolastica ovvero all'area o ripartizione competente copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35.

Coordinamento

1. L'attività dei nuclei di controllo è coordinata dall'intendente scolastico/scolastica competente ovvero dal direttore/dalla direttrice d'area o di ripartizione competente, che promuove, in caso di anomalie, gli opportuni interventi, fornisce consulenza alle istituzioni scolastiche e utilizza i dati del riscontro contabile anche ai fini del controllo di gestione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36.

Commissario straordinario/Commissaria straordinaria

1. Nei casi di scioglimento dei consigli delle istituzioni scolastiche a carattere statale e nel caso dell'istituzione di nuove istituzioni scolastiche, fino a quando i nuovi consigli non siano insediati, l'intendente scolastico/scolastica competente nomina un commissario straordinario/una commissaria straordinaria per l'amministrazione straordinaria.

2. In caso di istituzione di nuove istituzioni scolastiche provinciali, il direttore/la direttrice d'area o di ripartizione competente nomina, per il tempo necessario, un commissario straordinario/una commissaria straordinaria per l'approvazione del budget, delle variazioni di budget e per l'approvazione del bilancio di esercizio.

3. Al commissario straordinario/Alla commissaria straordinaria spetta un compenso determinato dalla giunta provinciale.

4. Al commissario straordinario/Alla commissaria straordinaria per le istituzioni scolastiche a carattere statale spettano le attribuzioni del consiglio.

5. In caso di soppressione di istituzioni scolastiche, l'intendente scolastico/scolastica competente ovvero il direttore/la direttrice d'area o di ripartizione competente nomina un commissario/una commissaria di liquidazione per il compimento dei provvedimenti finali necessari.

Art. 37.

Direttive ed istruzioni amministrativo-contabili

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in materia di contabilità civilistica trova applicazione la normativa contenuta nel codice civile.

2. Il direttore/La direttrice di ripartizione o d'area competente emana direttive e istruzioni vincolanti per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 38.

Norme transitorie

1. Nel corso del primo esercizio in contabilità civilistica le scadenze dei termini per la presentazione dei documenti da parte delle istituzioni scolastiche potranno subire slittamenti a seguito del passaggio al nuovo programma contabile e alla conseguente necessità di implementazione, che potrà avvenire in corso d'esercizio. Le eventuali nuove scadenze verranno comunicate dalle intendenze scolastiche competenti ovvero dalle aree o ripartizioni competenti.

2. Il direttore/La direttrice di ripartizione o d'area competente fornisce le indicazioni e i modelli per il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo sistema contabile.

3. Per le istituzioni scolastiche provinciali il servizio di cassa di cui all'art. 18 è svolto, in via transitoria e fino allo scadere della convenzione in atto, dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della provincia.

4. In prima applicazione del presente regolamento e fino alla riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche provinciali, le relative funzioni sono espletate dal direttore/dalla direttrice dell'area o ripartizione competente per la formazione professionale.

5. La programmazione economico-patrimoniale effettuata nell'anno 2017 sulla base delle disposizioni contabili sinora vigenti resta valida, a condizione che si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 «Principi generali o postulati», nell'art. 17, nonché nell'allegato n. 4/1, punto 4.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Eventualmente devono essere disposti i relativi necessari adeguamenti entro il 31 ottobre 2017.

Art. 40.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del presidente della provincia 16 novembre 2001, n. 74, e successive modifiche, e il capo II del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, sono abrogati.

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 ottobre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00488



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2017, n. 0224/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera *d*), 18, comma 2, lettera *b*), 24, comma 2, lettera *b*), 26, comma 2, lettera *c*), e 27, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 16/2014;

Visti gli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale n. 16/2014, che prevedono che, con riferimento agli incentivi di cui sopra, «Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento»;

Visti, altresì, gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014, che rimandano ad uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, per la definizione dei settori d'intervento, dell'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, delle tipologie e dei requisiti dei beneficiari, delle modalità di presentazione della domanda, dei criteri e delle priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, per la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, dei criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, dei limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dai relativi regolamenti;

Ritenuto, per omogeneità e a fronte di disposizioni corrispondenti, di riunire in un unico testo normativo la disciplina degli incentivi *de quibus*;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. recante «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regio-

nale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», di seguito Regolamento;

Ritenuto di dover adeguare il contenuto del regolamento ad alcune modifiche alla legge regionale n. 16/2014 intervenute dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso, e di dover altresì apportare ulteriori correttivi dettati dalla prima applicazione pratica del Regolamento;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 22 settembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)» sono soppresse.



Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015, dopo la parola: «determinano» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge,» e dopo le parole: «erogazione degli incentivi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le eventuali specifiche esclusioni».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2015*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «Servizio competente in materia di attività culturali» sono inserite le seguenti: «, di seguito Servizio, »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione di cui al comma 3 può essere integrata con uno o più dei componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.»;

c) al comma 11, dopo le parole: «di esclusione dall'incentivo» sono inserite le seguenti: «e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento degli incentivi relativi al medesimo avviso pubblico».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2015*

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015, la parola: «sostenuta» è sostituita dalla seguente: «pagata».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2015*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento;

c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

d) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;

e) spese generali di funzionamento: in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali forniti da commercialisti o avvocati, di consulenza all'amministrazione, di consulenza del lavoro, di consulenza giuridica, di consulenza economica e di consulenza tecnica; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.»;

b) al comma 2, le parole: «Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura),» sono soppresse e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: «e beni strumentali ammortizzabili» sono soppresse;

b) le lettere g) e i) sono abrogate.

Art. 7.

*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2015*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore.».


Art. 8.

*Modifiche all'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2015*

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Servizio concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, se richiesto dal beneficiario all'atto



della presentazione della domanda ed ai sensi dell'art. 32-bis della legge, contestualmente liquida un importo corrispondente al cento per cento dello stesso incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 9.
*Modifica all'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2015*

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, sono aggiunte le parole: «, ove possibile».

Art. 10.
Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente: SERRACCHIANI

17R00522

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2017, n. 0227/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014

Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, in conseguenza della predetta decisione della Commissione europea;

Considerata la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, che istituisce il fondo fuori bilancio per la gestione del Programma e del PAC e demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina della gestione del Fondo, la ripartizione delle funzioni fra l'Autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;

Visto il proprio decreto 1° luglio 2015, n. 0136/Pres. recante «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"»;

Visto il testo del Regolamento di modifica al «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres. e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1715 del 15 settembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il regolamento di modifica al «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres. nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di modifica al «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres.

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del regolamento emanato con D.P.Reg. 136/2015

1. All'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *m*), le parole: «dell'esecuzione dei pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione del Fondo di cui alla lettera *q*)»;

b) la definizione di cui alla lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

«*n*) Organismi intermedi:

a) ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la supervisione dell'Autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, sulla base di accordi registrati formalmente per iscritto ai sensi dell'art. 123, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1301/2013, le città e gli organismi subregionali o locali ("Autorità urbane") responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e dei compiti definiti di concerto con l'Autorità di gestione, la cui portata è formalizzata con decisione, per iscritto».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. 136/2015

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015, dopo le parole: «degli Organismi Intermedi» sono inserite le seguenti: «all'Autorità di gestione che ne valida la relativa programmazione finanziaria».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. 136/2015

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «e della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, eccetto le disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale e i documenti di programmazione».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 è inserito il seguente:

«3-bis Il soggetto pagatore opera le registrazioni sulla contabilità del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *q*) dopo aver eseguito le verifiche contabili previste per gli atti di impegno, pagamento e relative variazioni di cui agli articoli 10, comma 6-bis e 12, comma 2 e per gli atti di recupero e restituzione previsti dalle specifiche disposizioni dettate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.».

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 4 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché il rendiconto della gestione e la documentazione contabile di corredo previsti dagli articoli 11, 18-bis, 63 e 65 del decreto legislativo 118/2011.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del D.P.Reg. 136/2015

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «comunicare periodicamente» sono inserite le seguenti: «all'Autorità di Gestione e»;

b) le parole: «dallo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «dagli stessi».

2. Alla fine del comma 2 del medesimo articolo sono aggiunte le seguenti: «e validate dall'Autorità di Gestione.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 136/2015

1. La lettera *p*) del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 è sostituita dalla seguente:

«*p*) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR e del PAC, effettuata da parte delle strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi e le azioni del Programma e del PAC, nonché provvedendo alla ripartizione delle risorse annuali in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate all'Autorità di gestione e al soggetto pagatore dalle strutture regionali attuatrici e dagli organismi intermedi».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto medesimo sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis Gli organismi intermedi, individuati dal sistema di gestione e controllo e designati dall'Autorità di gestione ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono operare come organismi regionali del sistema di gestione e controllo».

«6-ter In considerazione della capacità amministrativa dimostrata nella gestione pluriennale delle funzioni amministrative delegate e concernenti la concessione di incentivi, il sistema camerale opera come organismo regionale del sistema di gestione e controllo limitatamente ai canali contributivi assegnati, cofinanziati dal Programma».


«6-quater Qualora gli organismi intermedi operino come organismi regionali del sistema di gestione e controllo, possono utilizzare i sistemi informativi e gestionali dell'Amministrazione regionale, a fini di massimizzare l'efficienza procedimentale delle funzioni ad essi delegate.».

Art. 6.

Modifica all'art. 7 del D.P.Reg. 136/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 è aggiunto il seguente:

«2-bis L'Autorità di gestione dà comunicazione al soggetto pagatore delle variazioni di cui al comma 2 per l'adozione dei conseguenti atti contabili sul Fondo ex art. 1 della legge regionale n. 14/2015.».



Art. 7.

Sostituzione dell'art. 10 del D.P.Reg. 136/2015

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Primo impegno a valere sulle risorse del Programma e concessione delle risorse destinate al Programma e del PAC*). — 1. Si considera atto di primo impegno a valere sulle risorse del Programma il decreto del dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma e al PAC.

2. Gli atti di rideterminazione del primo impegno a valere sulle risorse del Programma di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del dirigente o degli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni di cui al precedente comma 1 non eccedano le disponibilità del piano finanziario del Programma e del PAC assegnate per le attività da esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'art. 7, comma 4.

4. I direttori di servizio o gli incaricati di posizioni organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, assumendo l'impegno di spesa.

5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto, come previsto dall'art. 44 e seguenti della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. Gli organismi intermedi di cui all'art. 6, comma 6-bis operano, sotto la propria responsabilità, il primo impegno a valere sulle risorse del Programma, la rideterminazione dello stesso primo impegno e la concessione delle risorse finanziarie, con la medesima procedura di cui ai commi da 1 a 5.

7. Il soggetto pagatore non procede alla registrazione contabile sul Fondo degli impegni e delle relative variazioni, qualora rilevi, anche tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle strutture regionali attuatrici e degli organismi intermedi, delle specifiche disposizioni per l'impegno delle risorse finanziarie definite dall'Autorità di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.»

Art. 8.

Modifica all'art. 11 del D.P.Reg. 136/2015

1. Al comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 136/2015, le parole «e delle regole inerenti al patto di stabilità e crescita» sono soppresse.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2017, n. 0228/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni;

Considerato l'art. 2, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III;


Visto, inoltre, l'art. 15 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4», emanato con proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo recante «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);



Vista la deliberazione giuntale 15 settembre 2017, n. 1717;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42», in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del DPRReg 42/2014

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera n quater), della legge regionale 4/2005, la gestione degli incentivi di cui al presente regolamento è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del DPRReg 42/2014

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituita dalla seguente:

«d) soggetto gestore: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente;».

Art. 3.

Modifica all'art. 6 del DPRReg 42/2014

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è abrogata.

Art. 4.

Modifica all'art. 9 del DPRReg 42/2014

1. La lettera f) del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è abrogata.

Art. 5.

Modifiche all'art. 11 del DPRReg 42/2014

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle camere di commercio, sentite le camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.»;

b) al comma 3 le parole: «del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle camere di commercio, sentite le camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «datcert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricezione di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 9, il soggetto gestore può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul proprio sito internet e su quello della Regione.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 12 del DPRReg 42/2014


1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 7.

Modifica all'art. 13 del DPRReg 42/2014

1. Al comma 8 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 le parole: «di Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore».



Art. 8.

Modifica all'art. 14 del DPR 42/2014

1. Al comma 4-bis dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici».

Art. 9.

Modifiche all'art. 18 del DPR 42/2014

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di variazioni soggettive di ciascun beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui all'art. 24 per il periodo residuo.»;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole: «dell'impresa senza soluzione di continuità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività».

Art. 10.

Modifica all'art. 20 del DPR 42/2014

1. Il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituito dal seguente:

«2. L'impresa capofila, o il soggetto capofila, presentano la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore preposto all'area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle camere di commercio, sentite le camere medesime, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 21 del DPR 42/2014

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del for-

nitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»;

b) al comma 7-bis le parole: «, anche diversa da quella di cui al comma 7» sono soppresse;

c) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 12.

Modifiche all'art. 24 del DPR 42/2014

1. Al comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Ciascuna PMI beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per due anni a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 7/2000, ciascuna PMI beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32-ter della legge regionale 7/2000.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00492

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2017, n. **0229/Pres.**

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE

Visti:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;



il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella versione finale adottata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2017)3680 final del 23 maggio 2017 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2017, n. 1329;

Atteso che:

il PSR prevede tra le varie modalità di accesso anche quella del pacchetto giovani, finalizzata a supportare i giovani agricoltori;

l'attuazione delle misure del PSR e, quindi, anche di quelle correlate al pacchetto giovani avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il «Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 026/Pres. e modificato con proprio decreto 22 giugno 2016, n. 0128/Pres.,

Ritenuto necessario, al fine di accelerare l'avanzamento della spesa del programma, non esponendo quest'ultimo al rischio del disimpegno automatico dei fondi, modificare l'art. 41 del citato proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 026/Pres.;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2017, n. 1850;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 26/2016

1. All'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26 (Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «a condizione che abbia sostenuto costi per l'attuazione delle operazioni stesse per almeno il 10 per cento del costo ammesso all'aiuto»;

b) le lettere c) e d) del comma 3 sono abrogate.


Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00493



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2017, n. 0233/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), ai sensi del quale: «La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;

d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;

e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;

g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia»;

Visto il comma 2 del medesimo art. 22 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: «Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche»;

Visto, altresì, l'art. 33 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: «I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente [...]»;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2014, n. 0112/Pres., recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)», successivamente modificato con propri decreti 26 giugno 2014, n. 0124/Pres., 16 marzo 2015, n. 054/Pres. e 6 ottobre 2015, n. 0206/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112»;

Preso atto che nella seduta del 28 settembre 2017 la VI Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul citato regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 1862;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di modifica del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112.

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione 112/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),» sono soppresse.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione 112/2014*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni strumentali non ammortizzabili e di beni consumabili, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;»;

b) la lettera d) del comma 1 è abrogata;

c) dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti:

«l-bis) spese per premi in denaro, buoni spesa, borse di studio e iscrizioni a corsi»;

«l-ter) di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al cinque per cento del contributo concesso;»;

d) le lettere a), b), d) e f bis) del comma 2 sono abrogate;

e) dopo la lettera f-bis) del comma 2 è inserita la seguente:

«f-ter) per liberalità, necrologi, doni, omaggi, nonché altre spese prive di una specifica destinazione;»;

f) al comma 3 le parole: «ai sensi dell'art. 6, comma 74-bis, lettera a), della legge regionale 23/2013, anche nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione e la data di presentazione della domanda, e» sono soppresse.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione 112/2014*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: «I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione unica relativa al lavoratore.»;

c) al comma 9 dopo le parole: «telefono ricaricato», sono inserite le seguenti: «, che deve essere intestato al beneficiario».

Art. 4.

*Modifica all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione 112/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: «entro le», sono sostituite dalle parole: «dal 1° ottobre alle».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione 112/2014*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 prima delle parole: «politiche giovanili» sono inserite le parole: «istruzione e», e le parole: «e dal Direttore del Servizio competente in materia di istruzione o da un suo delegato» sono soppresse;

b) al comma 8 prima delle parole: «si procede allo scorrimento della graduatoria» sono inserite le parole: «o di stanziamento di ulteriori risorse nel corso della medesima annualità.».


Art. 6.

*Modifiche all'art. 14 del decreto
del Presidente della Regione 112/2014*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 prima delle parole: «all'atto della concessione» sono inserite le parole: «Ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge,» e la parola: «settanta» è sostituita dalla parola: «cento»;

b) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.



Art. 7.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Modifiche delle iniziative finanziate*). — 1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.»

Art. 8.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2017 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole: «eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo», sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: «originariamente programmata», sono inserite le parole: «non autorizzata dal Servizio.» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole: «comma 1».

Art. 10.

Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (*Omissis*).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2017, n. 226/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del Distretto della Sedia.

(*Publicato nel Supplemento Ordinario n. 33 del 9 ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 4 ottobre 2017*)


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5 comma 3, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il quale, al fine di favorire il rilancio delle aree territoriali del distretto della sedia comprendente i Comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese attraverso il miglioramento in termini di attrattività del relativo contesto territoriale e il recupero della competitività del tessuto produttivo, prevede che l'amministrazione regionale promuove la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile delle predette aree favorendo il miglioramento del sistema infrastrutturale, limitando il consumo di suolo e contenendo la dispersione insediativa, nonché la delocalizzazione produttiva;

Visto l'art. 5 comma 4, della legge regionale n. 31/2017, il quale, per le finalità di cui al comma 3 autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative pertinenze;

Visto l'art. 5 comma 5, della legge regionale n. 31/2017, il quale dispone che, con regolamento, siano individuati i soggetti beneficiari, le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili;

Ritenuto di dare esecuzione al suddetto art. 5, comma 5 della legge regionale n. 31/2017 emanando il «Regolamento attuativo dell'art. 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del Distretto della Sedia» nel testo allegato al presente decreto;



Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1811 del 29 settembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento attuativo dell'art. 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del Distretto della Sedia», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del Distretto della Sedia.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente regolamento individua i soggetti beneficiari, disciplina le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione nonché l'intensità del beneficio regionale e stabilisce le spese ammissibili relativamente alla realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione, demolizione ed eventuale bonifica relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni del Distretto della sedia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano:

a) fabbricati produttivi, gli immobili con destinazione d'uso industriale, artigianale o commerciale, con esclusivo riferimento a quelli

censiti catastalmente nelle categorie C3 (laboratori per arti e mestieri), D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale);

b) pertinenze dei fabbricati produttivi, gli edifici e i terreni a servizio dei fabbricati principali;

c) distretto della sedia, l'area territoriale comprendente i Comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese;

d) interventi di bonifica, le operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento di materiali dai fabbricati produttivi e dalle relative pertinenze;

e) allacciamenti alle reti infrastrutturali, i collegamenti di allaccio ovvero la predisposizione dei medesimi, con esclusivo riferimento a quelli realizzati nell'area privata di pertinenza del fabbricato oggetto dell'intervento finanziato, fino al punto di allaccio alla rete esistente o della quale è prevista la realizzazione;

f) manutenzione straordinaria, l'intervento disciplinato dall'art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

g) ristrutturazione, l'intervento disciplinato dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 19/2009.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, relativi a fabbricati produttivi e loro pertinenze, di:

a) allacciamento alle reti infrastrutturali;

b) demolizione;

c) demolizione e bonifica;

d) manutenzione straordinaria;

e) ristrutturazione.

Art. 4.

Beneficiari

1. Il contributo di cui al presente regolamento può essere concesso al soggetto titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, anche pro quota, su fabbricati produttivi e loro pertinenze.


2. Previa autorizzazione della struttura regionale competente alla gestione del procedimento contributivo, l'impresa richiedente il contributo può trasferire ad un altro soggetto, in possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo, la titolarità della sua posizione giuridica in relazione alla concessione e all'erogazione del contributo medesimo, in attuazione dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000.

3. I soggetti privati, aventi natura di impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pertanto i beneficiari non devono aver ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, l'importo complessivo di 200.000,00 euro, come aiuti «*de minimis*», alla luce della definizione di «impresa unica» stabilita dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) se l'impresa opera in più settori, gli aiuti a titolo «*de minimis*» non devono finanziare attività escluse dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore; per questo motivo l'impresa deve disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi;

c) l'impresa beneficiaria deve essere attiva, regolarmente costituita e registrata presso il Registro delle imprese e non sottoposta a procedure concorsuali.



Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Le domande sono presentate entro il termine previsto nel bando, ai sensi dell'art. 36, comma 3 della legge regionale n. 7/2000, pubblicato sul sito internet della Regione.

3. Lo stesso soggetto può beneficiare una sola volta e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile solo l'ultima in ordine di tempo.

4. Le domande sono presentate esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, attraverso l'apposito applicativo informatico, con accesso dal sito internet della Regione.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese a carico del beneficiario, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, come risultante dalla data dell'effettivo pagamento delle fatture intestate esclusivamente al beneficiario, inerenti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo.

2. Le spese tecniche generali e di collaudo comprendono, in particolare, quelle relative a: rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi, progettazione e necessarie consulenze tecniche preliminari o di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese per il collaudo statico ed altri collaudi specialistici, oneri e contributi previdenziali dovuti per legge.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.

4. Trova applicazione l'art. 31 della legge regionale n. 7/2000 con riguardo al divieto di contribuzione. Nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica, non sono in nessun caso ammissibili a contributo le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate dal beneficiario o da soggetti che si trovano con esso in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado o siano soci, amministratori o società collegate al beneficiario.

5. Le spese connesse all'attività di certificazione finalizzata alla rendicontazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, sono ammissibili nel limite di 1.000,00 euro.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede alla verifica del punteggio, la cui attribuzione è richiesta nella domanda, in base ai criteri stabiliti dall'art. 8.

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dà comunicazione ai titolari delle domande dei motivi ostativi all'accoglimento delle medesime.

Art. 8.

Criteri di valutazione e priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 9, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri:

a) intervento di demolizione di edifici già produttivi collocati nelle zone omogenee A, B o C come individuate dallo strumento urbanistico vigente: 15 punti

b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali: 5 punti

c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato:

1) classe A4: 4 punti

2) classe A3: 3 punti

3) classe A2: 2 punti

d) classe di rischio sismico, posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato:

1) classe A+: 8 punti

2) classe A: 7 punti

3) classe B: 6 punti

e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo:

1) contributo richiesto pari al 20 per cento della spesa prevista: 6 punti

2) contributo richiesto pari al 30 per cento della spesa prevista: 4 punti

3) contributo richiesto pari al 40 per cento della spesa prevista: 2 punti

f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale, commerciale o artigianale: 5 punti;

g) impegno del richiedente il contributo ad effettuare, fino alla definizione del rapporto contributivo, i versamenti delle imposte relative al reddito, connessi all'attività di impresa del beneficiario, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria o postale avente sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, sul quale verrà erogato l'incentivo regionale: 2 punti.

2. In assenza di indicazione della percentuale di contributo richiesta, verrà riconosciuto il 50 per cento della spesa ammissibile, senza attribuire i punteggi di cui alla lettera e).

Art. 9.

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, formata ai sensi dell'art. 8 dando precedenza alle domande che raggiungono il maggior punteggio, è approvata con decreto del direttore di servizio ed è pubblicata sul sito internet della regione. Le domande con il medesimo punteggio calcolato ai sensi dell'art. 8, sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico all'uopo predisposto.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile dell'ultima domanda finanziabile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione della graduatoria, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria.

3. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 7/2000.


4. A seguito della disponibilità di nuove risorse derivante da rinunce o archiviazioni delle domande, si procede allo scorrimento della graduatoria, che resta valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sua approvazione.

5. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 4, sono archiviate.

Art. 10.

Importo del contributo

1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il contributo è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento, tenendo conto della percentuale indicata nella domanda, rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il contributo è riconosciuto nella medesima percentuale riferita alla spesa ammissibile sostenuta ed effettivamente risultante a carico del beneficiario. La previsione e l'effett-



tivo sostenimento della spesa sono documentati con le modalità di cui all'art. 11.

2. Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 200 mila euro. Non sono ammesse domande di importo inferiore a 20 mila euro.

Art. 11.

Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002 e dell'art. 5, comma 5 della legge regionale n. 31/2017, a fronte della presentazione dei seguenti documenti:

a) una relazione descrittiva dell'intervento previsto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario;

b) un quadro economico di dettaglio;

c) una dichiarazione del beneficiario, redatta su apposito modello, relativa alla sussistenza di altri incentivi pubblici di qualsiasi natura o all'intento di usufruirne;

d) una dichiarazione, redatta sulla base del modello pubblicato sulla pagina internet dell'amministrazione regionale, ai fini della verifica del limite (aiuti «*de minimis*») di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente diverso da persona fisica.

2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. Possono essere disposte proroghe ai termini suddetti, su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi.

3. La concessione è disposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilità di risorse, il termine per la concessione del contributo decorre dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento della graduatoria.

4. La liquidazione dei contributi è disposta ad avvenuta presentazione di:

a) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, intestata al beneficiario ed effettivamente rimasta a carico, di cui agli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000 ed in particolare:

1) la fattura dovrà riportare la dicitura «Interventi di riqualificazione del distretto industriale della sedia di cui alla legge regionale n. 31/2017»;

2) le voci di spesa indicate nella fattura devono essere direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato;

3) a prova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta documentazione di spesa quietanzata o estratto conto bancario o postale dal quale risulti la relazione con la spesa sostenuta e indicata nella fattura;

b) dichiarazione attestante l'avvenuto deposito dell'attestato di prestazione energetica, a prova del conseguimento del risultato strutturale indicato nella domanda tra i criteri di merito;

c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;

d) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato a prova del conseguimento del risultato strutturale indicato nella domanda tra i criteri di merito;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'avvenuto conseguimento dell'agibilità o la presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilità, qualora prevista dalla legge regionale n. 19/2009.

5. I soggetti diversi dalle persone fisiche rendicontano la spesa sostenuta unicamente con le modalità previste dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

6. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata alle condizioni previste dalla normativa vigente.

7. Sono consentite le varianti al progetto che non incidono sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in applicazione dell'art. 8 e che non comportano lo spostamento di posizione della domanda nella graduatoria approvata ai sensi dell'art. 9. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 12.

Cumulabilità degli incentivi

1. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico.

Art. 13.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

Art. 14.

Revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati:

a) nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione del finanziamento, salve le proroghe concesse ai sensi dell'art. 11, comma 2;

b) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'art. 13;

c) nel caso di inosservanza delle condizioni previste dal regolamento;

d) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.

Art. 15.

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, le domande sono presentate entro le ore 17,00 del ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento senza procedere all'emissione del bando. Nel caso in cui il termine scada nelle giornate di sabato domenica, lo stesso si intende prorogato alla giornata di lunedì.


Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00496



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2017, n. 55.

Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 dell'11 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c*) e *l*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 2, comma 3, lettera *f*), della legge regionale 51/2013, prevede, tra gli interventi demandati al piano regionale di tutela dall'amianto, l'incentivazione e la promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto;

2. Con particolare riferimento alla rimozione e allo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche è opportuno che la Regione detti specifici criteri affinché tali attività siano effettuate in modo omogeneo ed uniforme, garantendo anche un maggior controllo sulla sicurezza delle operazioni e una migliore gestione dei costi, sia per gli utenti che per i soggetti incaricati della rimozione e dello smaltimento di amianto;

3. La Giunta regionale, con deliberazione 16 febbraio 2015, n. 130, ha emanato un documento di indirizzo, propedeutico all'elaborazione del piano regionale di tutela dall'amianto, che prevede una «Mappatura delle coperture potenzialmente contenenti amianto», a cura del Con-

orzio Lamma, da concludersi entro il 31 dicembre 2017 e la «Progettazione di un sistema informativo sull'amianto», a cura dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), da concludersi entro il 30 aprile 2018;

4. Gli elementi conoscitivi e strumentali di cui al punto 3 costituiscono il quadro propedeutico indispensabile per l'elaborazione e definizione del quadro conoscitivo di cui all'art. 2, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 51/2013;

5. È necessaria, in attesa dell'approvazione del piano regionale di tutela dell'amianto, la definizione, con linee guida apposite, di criteri e priorità per l'esercizio delle azioni della Regione in materia di tutela dall'amianto;

6. È opportuno, inoltre, dettare un termine, sostituendo quello attualmente presente nella legge regionale 51/2013, entro il quale la Giunta regionale dovrà presentare al Consiglio regionale la proposta definitiva del citato piano, stabilendo, parimenti, gli ulteriori termini entro cui quest'ultimo dovrà procedere ad approvarlo;

7. È necessario modificare la legge regionale 51/2013 in attuazione della legge regionale 22/2015, nella parte in cui fa riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla provincia;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Integrazione del piano regionale di tutela dall'amianto. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 51/2013

1. Dopo la lettera *f*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è inserita la seguente:

«*f-bis*) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;».

Art. 2.

Attuazione della legge regionale 22/2015. Modifiche all'art. 5 della legge regionale 51/2013

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 51/2013 le parole: «dalle province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente».

Art. 3.

Procedimento di approvazione. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 51/2013

1. L'art. 9 della legge regionale 51/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Procedimento di approvazione*). — 1. Entro il 31 ottobre 2018, la Giunta regionale trasmette la proposta



del piano regionale per la tutela dall'amianto al Consiglio regionale, che lo approva entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione.».

Art. 4.

*Linee guida. Inserimento dell'art. 9-bis
nella legge regionale 51/2013*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 51/2013 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Linee guida*). — 1. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 2, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, linee guida contenenti:

a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo;

b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all'amianto;

c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo;

d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;

e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria;

f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.

2. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. Le linee guida si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sino all'entrata in vigore del piano regionale di cui all'art. 2.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 ottobre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2017.

(*Omissis*).

17R00543

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2017, n. 56.

Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 dell'11 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*), *v*) e *z*), dello Statuto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio);

Vista la legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 - Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio. Norma transitoria);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. il Consiglio direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane ha approvato, con deliberazione 30 novembre 2016, n. 21 (Piano per il Parco delle Alpi Apuane - Approvazione), il piano riguardante l'area parco e le aree contigue non interessate da attività estrattiva;

2. la Comunità del parco delle Alpi Apuane, con deliberazione 30 giugno 2017, n. 12, ha richiesto, in considerazione della mancata partecipazione del Comune di Pescaglia al procedimento di approvazione del piano stralcio del Parco delle Alpi Apuane approvato dal Consiglio direttivo, l'avvio del procedimento di variante e contestualmente un intervento legislativo volto a sospendere gli effetti dello stesso piano stralcio nelle more dell'approvazione della variante stessa;

3. ritenuto necessario garantire la valutazione di tutti gli interessi sostanziali nell'ambito della procedura di approvazione del piano con riferimento alla particolare situazione in cui si è trovato il Comune di Pescaglia;



4. l'esigenza, che il Comune di Pescaglia possa essere temporaneamente escluso dagli effetti prodotti dall'approvazione del piano stralcio del parco fino all'approvazione di una specifica variante che terrà conto anche degli interessi riconducibili all'intero territorio comunale;

5. analoga situazione hanno evidenziato i Comuni di Borgo a Mozzano e di Piazza al Serchio, con note dei rispettivi sindaci in data 25 e 26 settembre 2017;

6. è necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell'urgenza dell'avvio del procedimento relativo alla variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane e dell'esigenza di sospendere gli effetti del piano stralcio relativamente al territorio dei Comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane

1. Fino all'approvazione della variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016:

a) per il Comune di Pescaglia, le aree del parco delimitate dal piano stralcio in espansione rispetto all'allegato della legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 «Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio» - Norma transitoria), sono escluse dal territorio del parco e classificate come aree contigue di parco e sono sottoposte alla relativa disciplina;

b) per i Comuni di Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della legge regionale n. 81/1998.

2. Limitatamente alle aree individuate ai sensi del comma 1, la cartografia del piano stralcio del parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo 21/2016 è sostituita dalla cartografia di cui agli allegati A, B e C della presente legge.

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 ottobre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2017.

(*Omissis*).

17R00544

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 57.

Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 18 ottobre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);



Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali nn. 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017) e, in particolare, l'art. 33;

Considerato quanto segue:

1. nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, sono dettate disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico;

2. si rende necessario disciplinare le penalità per tardivo ed erroneo pagamento, il recupero dei canoni, il recupero delle spese e l'estinzione di crediti di modesto ammontare;

3. al fine di prevedere termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento delle somme, si rende necessario non prevedere l'irrogazione delle sanzioni, né richiedere il pagamento degli interessi dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 81/2015 e degli indennizzi di cui all'art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale n. 77/2016, effettuati entro l'entrata in vigore della presente legge;

4. al fine di semplificare la procedura di rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e la semplificazione relativamente all'applicazione dei connessi oneri finanziari, si prevede la facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto;

5. con specifico riferimento alle sole concessioni relative all'occupazione e all'uso del demanio idrico, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, occorre prevedere, tramite accordi, la possibilità di determinare il numero e la tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20 per cento del territorio regionale, su cui sarà commisurato il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale;

6. al fine di riallineare le concessioni con la nuova normativa in materia a seguito del passaggio di competenze dalle province alla Regione ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

«Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), agli illeciti amministrativi di cui all'art. 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), eventualmente accertati nell'ambito degli accordi, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento dell'indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo;

7. a seguito nel subentro delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni di derivazione per uso idropotabile, occorre prevedere che le concessioni a servizio del Servizio idrico integrato (SII) siano rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra l'Autorità idrica toscana (AIT) ed il gestore del SII;


8. in particolare, si prevede che i gestori che effettuano prelievi afferenti e funzionali al SII sulla base di concessioni rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del decreto legislativo n. 152/2006, nei relativi rapporti concessori dall'entrata in vigore della presente legge;

9. in considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971 e alla legge regionale n. 68/2016, al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico consentendo ad un maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento dell'aliquota agevolata del 20 per cento;

10. la posticipazione del termine al 30 novembre 2017 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;

11. al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 77/2016, i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015;

12. ai pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 77/2016, dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma age-



volata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015;

13. al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale n. 77/2016 e con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018, è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 68/2016 e di cui all'art. 33 della legge regionale n. 88/2016;

14. si rende necessario prevedere che, a decorrere dall'annualità 2019, l'aliquota dell'imposta regionale applicata sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato sia quella definita all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 68/2016, pari al 50 per cento del canone di concessione;

15. viste le imminenti scadenze è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.

2. In particolare, la presente legge disciplina:

a) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei canoni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque;

b) i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.

Art. 2.

Penalità per tardivo ed erroneo pagamento

1. I soggetti titolari di concessione per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e delle relative aree che non eseguono, in tutto o in parte, i versamenti dovuti, sono soggetti al pagamento di una penalità pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato dopo la scadenza, oltre al pagamento degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'art. 3, comma 1,

lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23), al tasso maggiorato per semestri compiuti. La penalità è ridotta ad un sesto o ad un terzo se il versamento è effettuato rispettivamente entro trenta giorni o centottanta giorni dalla data di scadenza.

Art. 3.

Recupero dei canoni

1. Nelle more del recupero coattivo la Regione può inviare avvisi di pagamento bonari, nonché eventuali ulteriori comunicazioni ritenute utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie rilevanti ai fini della corretta definizione della richiesta di pagamento.

2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), oppure sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, in quanto compatibili.

3. Il recupero del canone è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine ordinario di pagamento del canone stabilito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

Art. 4.

Recupero delle spese

1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sono addebitate le spese postali ed amministrative pari a 1 euro per comunicazione inviata.


2. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, qualora si proceda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, sono addebitate le spese previste dalla vigente normativa.

3. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, qualora si proceda ai sensi del regio decreto n. 639/1910, sono addebitate le somme per il recupero delle spese amministrative e istruttorie stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. Non si fa luogo al recupero e all'applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.



Art. 6.

Disposizioni sul pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016

1. I pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché degli indennizzi di cui all'art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), effettuati entro l'entrata in vigore della presente legge, si considerano regolarmente eseguiti.

Art. 7.

Rimborsi

1. Il concessionario può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone, per l'occupazione e l'utilizzazione dell'acqua, del demanio idrico e delle relative aree.

2. L'istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento.

3. Il concessionario, per le somme indebitamente corrisposte, ha diritto agli interessi calcolati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 159/2015, al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce le modalità operative per effettuare i rimborsi.

Art. 8.

Attività informativa

1. Al fine di agevolare il regolare e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento, la Regione Toscana può inviare avvisi di scadenza contenenti l'importo del canone dovuto, le modalità di versamento ed ogni altra informazione utile a semplificare il rapporto tra cittadino e amministrazione.

2. La Regione Toscana può altresì inviare comunicazioni volte all'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini della corretta valutazione dei parametri necessari alla corretta definizione del canone dovuto.

Art. 9.

Accordi sostitutivi e di semplificazione

1. Su istanza di soggetti facenti richiesta di almeno cinquanta rapporti concessori di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, possono essere stipulati, con la competente direzione regionale, accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto, finalizzati alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni medesime, nonché alla semplificazione dell'applicazione dei connessi oneri finanziari.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi che raggruppano utenti di derivazioni di acque pubbliche e che, per statuto, controllano i prelievi idrici dei consorziati e promuovono la gestione razionale e ambientalmente compatibile del sistema idrico, possono stipulare con la competente direzione regionale, previa acquisizione di apposita delega o per specifiche disposizioni degli statuti consortili, accordi che prevedano la rappresentanza da parte del consorzio medesimo, dei singoli concessionari consorziati, nei rapporti con l'amministrazione regionale con riferimento:


a) alle procedure amministrative, o segmenti di procedure amministrative, preordinati al rilascio, alla variazione ed al rinnovo delle concessioni;

b) alle ulteriori vicende amministrative e adempimenti connessi all'esercizio della derivazione, ivi compresi gli oneri di comunicazione dei dati di prelievo idrico.

3. Qualora i prelievi insistano sullo stesso corpo idrico, gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, previa comunicazione, la variazione, in aumento e in diminuzione, delle portate da parte dei singoli utenti consorziati, purché venga garantito dal consorzio stesso il rispetto del prelievo totale complessivamente concessionato. Le variazioni delle portate comunicate da parte dei singoli consorziati sono soggette alla preventiva verifica, da parte degli uffici regionali territorialmente competenti, in ordine al rispetto del bilancio idrico e della compatibilità delle portate variate con i prelievi già assentiti a soggetti terzi diversi dagli utenti consorziati, con particolare riferimento agli usi prioritari della risorsa. Nel caso in cui i competenti uffici non si esprimano entro trenta giorni dalla comunicazione, i concessionari consorziati possono procedere all'esecuzione delle variazioni.

4. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2, in deroga a quanto disposto dai regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 80/2015), decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015) e decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 80/2015) possono prevedere specifiche disposizioni in merito alle modalità di calcolo e di rilascio della cauzione e della garanzia finanziaria, nonché in merito al calcolo degli oneri istruttori che possono essere determinati anche in via forfettaria in ragione del numero e della tipologia di uso, ai sensi di quanto stabilito dalle deliberazioni di cui agli articoli 6 e 13 della legge regionale n. 80/2015, e versati in un'unica soluzione anche al momento del pagamento del canone.

5. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2, possono prevedere, su richiesta dell'interessato, il versamento di tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, nonché



il pagamento anticipato di più annualità dei canoni, così come determinati ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale n. 80/2015.

6. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, con gli accordi di cui al comma 1 relativi all'occupazione e all'uso del demanio idrico, si può procedere alla determinazione del numero e delle tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20 per cento del territorio regionale, su cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti nel territorio campione.

7. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, la Giunta regionale detta specifici criteri e indirizzi.

8. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali comunicano alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle rispettive reti che interferiscono con il reticolo idrografico regionale e con le relative aree demaniali, nonché i punti di prelievo della risorsa idrica.

9. Gli accordi di cui al comma 1 possono disporre in via forfettaria in merito al pagamento degli indennizzi di cui art. 1 della legge regionale n. 77/2016. Fatto salvo il pagamento dell'imposta relativa alla prima annualità, con riferimento alle annualità successive l'imposta è versata annualmente entro il termine ordinario, assumendo come base imponibile il canone annuo definito nell'accordo anche se versato in un'unica soluzione o anticipato per più annualità.

10. Agli illeciti amministrativi di cui all'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, eventualmente accertati nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo.

Art. 10.

Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le concessioni di derivazione per uso idropotabile a servizio del servizio idrico integrato (SII) sono rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra l'Autorità idrica Toscana (AIT) ed il gestore del SII.

2. I gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del decreto legislativo n. 152/2006, nei relativi rapporti concessori dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine

le strutture regionali competenti e l'AIT, provvedono rispettivamente:

a) alla volturazione e, ove necessario, all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari;

b) alla revisione della convenzione del servizio del SII e dei relativi disciplinari.

3. Entro il 31 dicembre 2017, i gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni ad uso promiscuo rilasciate ad altri soggetti presentano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del decreto legislativo n. 152/2006, domanda per il rilascio di nuova concessione per il prelievo idropotabile. Entro i successivi centottanta giorni le strutture regionali competenti provvedono alla revisione d'ufficio del titolo originario, nonché al rilascio al gestore richiedente di distinta concessione, procedendo al ricalcolo dei canoni dovuti, in relazione agli usi rispettivamente assentiti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche per le concessioni di derivazione in corso di rilascio.

5. Entro il 30 novembre 2017, le strutture regionali competenti, con il supporto di AIT che fornisce i relativi dati, procedono alla ricognizione dei punti di approvvigionamento del SII e dei relativi prelievi ai fini della verifica dei fabbisogni.

6. Nelle more del completamento del processo di riordino e revisione di cui ai commi da 1 a 5, i canoni, anche provvisori, imputabili agli approvvigionamenti a servizio del SII, sono corrisposti, indipendentemente dalla titolarità dei relativi titoli concessori, dai gestori, ciascuno per il rispettivo territorio di competenza. In tal caso il canone è determinato sulla base:

a) della portata assentita nella concessione esistente o, in caso di concessione in corso di rilascio, nell'eventuale autorizzazione provvisoria al prelievo;

b) in pendenza del rilascio di concessioni preferenziali:

1) della portata annua complessivamente prelevata, come risultante dalle misurazioni, nel caso in cui i punti di approvvigionamento del SII siano dotati di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;

2) dei volumi comunicati dal gestore in accordo con AIT nei casi in cui non siano stati ancora ottemperati gli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, possono essere stipulati accordi con i gestori del SII, ai fini di accelerare gli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, e di quanto disposto al medesimo art. 9, commi 4 e 5.

8. Gli accordi di cui al comma 7 possono disporre anche in merito all'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). In base a quanto disposto dall'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933, sono calcolati:

a) i canoni provvisori sulla base della portata assentita dall'autorizzazione provvisoria;



b) le somme pari ai canoni non corrisposti secondo quanto disposto al comma 6, lettera b), punto 2).

9. Per le situazioni coperte dagli accordi di cui al comma 7, gli illeciti amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali eventualmente accertati nell'ambito della ricognizione e del processo di riordino di cui al presente articolo, sono considerati di particolare tenuità ai sensi dell'art. 17, comma 3, secondo periodo, del regio decreto n. 1775/1933, e non trovano applicazione le sanzioni amministrative individuate dal d.p.g.r. 61/R/2016, dal d.p.g.r. 51/R/2015 e dalla legge regionale n. 80/2015.

10. Al di fuori dei casi di cui ai commi 7 e 9, in caso di inerzia o grave ritardo dei gestori del SII, l'AIT provvede agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6, mediante i poteri sostitutivi di cui all'art. 23 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali nn. 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). Nel caso in cui l'AIT non intervenga, la Regione procede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 69/2011.

Art. 11.

Riapertura dei termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 77/2016

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2017, è riaperto il termine, di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 77/2016 per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2016.

2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il comma 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 81/2015.

3. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015.

4. Il rimborso di cui al comma 3 è effettuato a seguito di istanza presentata da parte del concessionario con le modalità definite nella deliberazione di cui all'art. 7, comma 5.

Art. 12.

Applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

1. L'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali nn. 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015) e di cui all'art. 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017), per gli anni 2017 e 2018, è ridotta del 100 per cento. A decorrere dal 2019 all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 68/2016.

2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta per l'annualità 2017 alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il rimborso delle somme versate.

Art. 13.

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2016

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «Entro il 30 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 gennaio 2018».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 sono inserite le parole: «, e i dati comunicati tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016)».


3. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «entro il 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

4. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 è sostituito dal seguente:

«5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, decorre dal 1° gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.».

5. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo



di acconto rispetto al canone dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:

a) per le annualità 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016;

b) per l'annualità 2016 con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.».

6. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «relativo all'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

7. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento».

8. Alla fine del comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 sono aggiunte le parole: «, lettera b)».

9. Il comma 13 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 è sostituito dal seguente:

«13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali nn. 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016 e 2019 l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 68/2016, è versata, entro il 31 dicembre 2019, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018.».

10. Il comma 14 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 è sostituito dal seguente:

«14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1, dichiarò espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi.».

11. Dopo il comma 16 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 è inserito il seguente:

«16-bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 57/2017.».

12. Dopo il comma 16-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 è inserito il seguente:

«16-ter. Ai soggetti di cui al presente articolo, in caso di mancato versamento delle somme in esso previste, oltre alle penalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 57/2017, è applicata la sanzione di cui all'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.».

Art. 14.

Disposizione finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in € 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e fanno carico agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:

Anno 2017:

in diminuzione, Tipologia di entrata 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», € 3.000.000,00;

in diminuzione, Missione spesa 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», € 3.000.000,00;

Anno 2018:

in diminuzione, Tipologia di entrata 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», € 3.000.000,00;

in diminuzione, Missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», € 3.000.000,00.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 13 ottobre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2017.

(*Omissis*).

17R00498



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica con ripubblicazione al decreto del Presidente della Provincia del 19 settembre 2017, n. 36, della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano, recante «Soppressione dell'Agenzia provinciale per la mobilità». (*Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 43/I-II del 24 ottobre 2017*).

Nel Bollettino Ufficiale del 26 settembre 2017, n. 39, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36, recante «Soppressione dell'Agenzia provinciale per la mobilità».

Per un errore materiale nel testo in lingua italiana art. 1, comma 1 risulta riportata la data della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sbagliata.

Quindi l'art. 1, comma 1 sarà il seguente:

«Art. 1 (*Soppressione*). — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 è soppresso l'ente Agenzia provinciale per la mobilità istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 4686 del 9 dicembre 2008 in forza dell'art. 3-ter della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche. La relativa struttura è incorporata nella Ripartizione provinciale Mobilità.»


(*Omissis*).

17R00453


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-016) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 4 2 8 *

€ 4,00

